Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Sabato, 29 maggio** — **Numero 135**

DIREZIONE		AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 694 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduti gli articoli 63 e 64 del regolamento 1° agosto 1913, n. 930;

Ritenuto che alcuni funzionari d'ordine degli Uffici scolastici provinciali sono, a norma delle precitate disposizioni regolamentari, incaricati delle funzioni di economi negli Uffici medesimi;

Considerato che l'opera, che i detti funzionari prestano come economi, non è compresa nelle loro normali attribuzioni di impiegati d'ordine, e importa speciali responsabilità, come risulta anche dall'obbligo di prestare cauzione, obbligo imposto dal R. decreto 26 aprile 1914, n. 378;

Ritenuto che pertanto [illegible] equo corrispondere ai funzionari stessi una inden[illegible] in corrispondenza delle dette speciali funzioni e re[illegible]nsabilità;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A ciascun funzionario d'ordine, incaricato delle funzioni di economo negli uffici provinciali scolastici, a norma dell'art. 64 del regolamento 1° agosto 1913, numero 930, potrà essere corrisposta, alla fine di ogni esercizio finanziario, una indennità non maggiore di L. 150, tenuto conto della durata dell'incarico e del modo con cui è stato adempiuto

La somma occorrente sarà prelevata dal fondo di riserva istituito con l'art. 90, comma terzo, della legge 4 giugno 1911, n. 487, e sarà iscritta in un capitolo della parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione, da intitolarsi: « Indennità agli economi delle Amministrazioni provinciali scolastiche ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 677 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sulle indennità eventuali per il R. esercito, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, che approva il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 agosto 1910, n. 600, che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1887 che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle truppe ed ai personali addetti al R. esercito in campagna in Europa sono dovute le indennità speciali stabilite dalle tabelle annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, e dalle altre disposizioni contenute nel decreto medesimo.

La tabella I stabilisce le indennità dovute agli ufficiali per l'entrata in campagna, il soprassoldo di guerra, le razioni viveri e foraggi, le indennità di carica e le indennità per la perdita dei cavalli, delle bardature e del bagaglio.

La tabella II fissa i soprassoldi di guerra per i sottufficiali, caporali e soldati.

La tabella III le indennità giornaliere spettanti al personale navigante del corpo aeronautico militare.

La tabella IV le indennità per voli e per il personale addetto a speciali funzioni e servizi aeronautici.

La tabella V le indennità per servizi e posizioni speciali dei sottufficiali, caporali e soldati.

Art. 2.

Le indennità di guerra spettano alle truppe facenti parte dell'esercito di operazione, e sono dovute per tutto il tempo in cui le truppe stesse si trovano sul piede di guerra.

Art. 3.

Durante il tempo in cui spettano gli assegni di guerra, le indennità eventuali e speciali stabilite per il tempo di pace sono sospese, salvo le eccezioni indicate nel presente decreto.

Il rimborso delle spese di trasporto delle persone, dei cavalli e delle robe sulle ferrovie, sui laghi e sul mare a carico del bilancio della guerra, s'intende che non è dovuto soltanto quando sia ordinato che i trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi siano fatti a credito o pagati direttamente dall'Amministrazione.

Art. 4.

All'ufficiale rivestito, per R. decreto o per determinazione del comandante supremo dell'esercito, di una carica alla quale, secondo le tabelle di formazione di guerra dell'esercito può esser preposto un ufficiale del grado immediatamente superiore sono dovute le maggiori indennità assegnate al grado superiore.

Al primo aiutante di campo generale di S. M. il Re competono le indennità dovute all'ufficiale generale di pari grado, di uguale o di inferiore anzianità, che copra la carica più elevata inerente al grado stesso.

Art. 5.

I tenenti colonnelli e maggiori, già provvisti di indennità di carica in tempo di pace, la conservano sul piede di guerra, semprechè non abbiano diritto a quella superiore assegnata ai colonnelli.

Art. 6.

Agli ufficiali autorizzati ad avere al proprio servizio

domestici borghesi è assegnata una razione viveri per ogni domestico che abbiano seco.

Il diritto a questa razione deve essere provato da una dichiarazione del comandante del corpo o del capo di servizio.

Art. 7.

Le razioni viveri vanno conteggiate in ragione di L. 1 per ciascuna razione.

Art. 8.

Agli ufficiali inferiori d'artiglieria addetti allo stato maggiore dell'intendenza generale, ai comandi e alle direzioni d'artiglieria d'armata e ai comandi d'artiglieria di corpo d'armata, sono sempre dovute due razioni foraggio.

È pure concessa una razione foraggio agli ufficiali inferiori del corpo di commissariato addetti all'esercito in campagna, che si provveggano di cavallo proprio.

Art. 9.

Agli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio solo pel tempo di guerra è pure dovuta, per lo stesso tempo e sempre che siano effettivamente provvisti di cavallo, la corrispondente indennità cavalli.

Art. 10.

Il diritto alle razioni foraggio assegnate in più delle razioni normali decorre dal giorno in cui l'ufficiale entra a far parte dell'esercito di operazione e termina 30 giorni dopo che l'ufficiale cessa di far parte dell'esercito medesimo.

Art. 11.

Gli ufficiali chiamati dal congedo, che debbono far servizio a cavallo, hanno diritto al trasporto del cavallo di cui siano provvisti.

Art. 12.

Gli ufficiali generali provvisti d'indennità d'alloggio, e gli ufficiali provvisti di indennità di residenza, a norma del R. decreto per le indennità eventuali, la conservano durante la destinazione presso l'esercito di operazione.

Gli ufficiali dei carabinieri reali aventi famiglia, conservano il diritto all'alloggio in natura od all'assegno alloggio del quale erano provvisti. Quelli, non aventi famiglia, se all'atto della destinazione all'esercito di operazione risiedano in città dove gli ufficiali delle altre armi percepiscono l'indennità di residenza, hanno diritto, finchè appartengano al detto esercito, di percepire la medesima indennità.

Agli ufficiali degli alpini, dell'artiglieria da montagna, della brigata lagunari, ciclisti ed automobilisti è dovuta la indennità mensile di servizio stabilita dal decreto indicato per le indennità eventuali.

Art. 13.

Gli ufficiali generali destinati per R. decreto a reggere un comando territoriale di corpo d'armata o di divisione in seguito alla mobilitazione dell'esercito, hanno diritto;

a) dove la fornitura dei locali e del mobilio è fatta a carico dello Stato, alla occupazione dei locali ed all'uso del mobilio già assegnato al titolare precedente;

b) dove la somministrazione dei locali e del mobilio non è fatta a carico dello Stato, alle corrispondenti indennità per spese d'alloggio.

Nei casi in cui il precedente titolare alloggiato in locali a carico dello Stato debba lasciare in questi la propria famiglia, e l'alloggio ad esso assegnato non possa conseguentemente essere occupato dal subentrante, spetta a questo la corrispondente indennità in contanti.

Art. 14.

Le indennità di cui al presente decreto ed alle annesse norme, relative agli ufficiali, si intendono dovute - salve le eccezioni contemplate nei successivi articoli - anche agli impiegati civili addetti all'esercito in campagna, dipendano essi dal Ministero della guerra oppure da altra Amministrazione.

Art. 15.

Le indennità d'entrata in campagna e perdita-bagaglio, il soprassoldo di guerra e le razioni viveri spettanti agli impiegati civili - salvo quanto è disposto per quelli delle ferrovie - sono quelle stabilite per gli ufficiali del grado cui essi sono pareggiati a norma delle disposizioni in vigore.

Per quelli che non siano assimilati di rango a grado militare, spettano le indennità di entrata in campagna e perdita-bagaglio, il soprassoldo di guerra e la razione viveri del grado di:

colonnello se lo stipendio è superiore alle L. 7000;

tenente colonnello o maggiore se lo stipendio va da L. 7000 a L. 5000;

capitano se lo stipendio è inferiore a L. 5000 ma non a L. 4000;

ufficiale subalterno se lo stipendio non raggiunge le L. 4000.

Si computa a questo effetto il solo stipendio normale, esclusi gli aumenti periodici derivanti dagli anni di servizio prestati nello stesso grado (trienni, quadrienni, quinquenni, sessenni, ecc.).

Le indennità di guerra previste dal presente articolo non spettano agli impiegati delle amministrazioni delle ferrovie addetti all'esercito in campagna, fatta eccezione per quelli addetti all'Intendenza generale che hanno diritto soltanto alla indennità d'entrata in campagna computata nel modo indicato nei commi precedenti.

Art. 16.

Agli impiegati civili non sono assegnati cavalli, epperò non sono loro dovute razioni foraggio.

Art. 17.

Nei viaggi per recarsi presso l'esercito mobilitato e pel ritorno alla residenza in cui si trovavano quando vennero chiamati in servizio sono dovute agli impiegati civili - fatta eccezione per quelli delle Amministrazioni delle ferrovie - a carico dell'Amministrazione militare, le indennità di viaggio stabilite per gli ufficiali dell'esercito secondo il grado cui sono o possono essere pareggiati.

Art. 18.

Ai personali civili non dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e delle ferrovie che, pur non avendo obbligo di servizio militare, siano assunti in servizio presso l'esercito pel tempo della guerra, è dovuto un assegno corrispondente allo stipendio o alla paga del grado cui verranno pareggiati all'atto della nomina, col diritto alle indennità di guerra stabilite per tale grado, o, in mancanza di parificazione, il trattamento stabilito con apposite disposizioni.

Art. 19.

Gli ecclesiastici intervenuti sotto le armi per obblighi di servizio militare, che siano addetti come cappellani presso l'esercito d'operazione, hanno diritto ad un assegno corrispondente allo stipendio del grado di tenente ed alle relative indennità di guerra.

Lo stesso trattamento spetta agli ecclesiastici i quali, non avendo obblighi di servizio militare, sieno assunti come cappellani presso l'esercito in guerra.

I cappellani militari devono provvedere del proprio alle spese per gli arredi sacri di carattere personale.

A coloro cui gli arredi vengano forniti dall'Amministrazione, l'indennità d'entrata in campagna è corrisposta nella misura di L. 300.

Art. 20.

Ai personali delle Associazioni sanitarie di soccorso, Croce rossa e Sovrano militare ordine di Malta, in servizio presso le truppe dell'esercito di operazione spettano a carico dell'Amministrazione militare le competenze che verranno stabilite nelle apposite convenzioni concluse tra il Ministero della guerra e le dette associazioni.

Art. 21.

I sottufficiali di tutte le armi e gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri Reali devono convivere al rancio dei caporali e soldati, ma non sono tenuti ad alcun rimborso.

Tutte le volte che i militari suindicati non potessero convivere al rancio e non potessero ricevere il vitto in natura, percepiranno alla mano L. 1,00.

Art. 22.

Agli agenti subalterni, dipendenti sia dall'Amministrazione militare, sia da altre amministrazioni - escluse quelle delle ferrovie - in servizio presso l'esercito di operazione, sono dovuti, a carico dell'Amministrazione militare:

una indennità di entrata in campagna di L. 150;
un soprassoldo giornaliero di L. 1,50;
una giornaliera razione viveri;
una indennità perdita-bagaglio corrispondente al valore degli oggetti perduti, ma non superiore, in ogni caso, a L. 150.

Art. 23.

Nei viaggi per recarsi presso l'esercito mobilitato e pel ritorno alla residenza in cui si trovavano quando vennero chiamati in servizio, agli agenti subalterni - esclusi quelli dipendenti dalle Amministrazioni delle ferrovie - spetta, a carico dell'Amministrazione militare, un'indennità di trasferta di L. 2 al giorno, col trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi, quando occorra, in posti di 3ª classe.

Art. 24.

Al personale operaio di qualunque categoria e classe dipendente da Amministrazioni diverse da quella militare o delle ferrovie, in servizio presso l'esercito di operazione, spetta, a carico della Amministrazione militare, lo stesso trattamento stabilito per gli agenti subalterni dai precedenti articoli 22 e 23.

Al personale operaio dipendente dall'Amministrazione militare, addetto all'esercito di operazione, in luogo del soprassoldo giornaliero di L. 1,50 di cui al precedente art. 22, spetta un soprassoldo giornaliero complessivo (non cumulabile con alcun altro soprassoldo o supplemento) di: L. 5 se capi-operai e L. 4 se operai, oltre alla indennità di entrata in campagna, alla razione giornaliera viveri ed alla indennità perdita-bagaglio stabilite per gli agenti subalterni. Tale personale operaio ha inoltre diritto, finchè rimane presso l'esercito di operazione, a percepire l'ordinaria paga per tutti i giorni dell'anno; e durante i viaggi sia per recarsi presso il detto esercito, sia per far ritorno alla residenza di origine, ha diritto alle indennità stabilite dal § 186 del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

Art. 25.

Gli impiegati civili, gli agenti subalterni ed il personale operaio (escluso quello dipendente dall'Amministrazione militare) hanno diritto di percepire, durante il tempo in cui appartengono all'esercito di operazione, oltre alle competenze stabilite dai precedenti articoli 15, 17, 22, 23 e 24 anche l'eventuale differenza

tra le indennità di missione loro spettanti giusta le disposizioni ordinarie e le competenze medesime.

Tale differenza va a carico delle amministrazioni dalle quali i personali dipendono.

Art. 26.

Ai vivandieri borghesi al servizio dei corpi dell'esercito di operazione sono corrisposti l'assegno giornaliero e il soprassoldo di guerra da soldato, e la giornaliera razione viveri, dal giorno della assunzione del servizio sino a tutto quello della cessazione dal servizio stesso.

Art. 27.

Tanto ai prigionieri fatti al nemico come a quelli fatti dal nemico spetta il trattamento stabilito dalla convenzione dell'Aia.

Agli ufficiali, impiegati, sottufficiali e uomini di truppa, e gradi corrispondenti dell'esercito nazionale, fatti prigionieri dal nemico spetta, inoltre, la bonificazione dell'importo dei soprassoldi di medaglia e decorazioni di cui siano fregiati, ed ai sottufficiali e uomini di truppa quello dei premi e soprassoldi di rafferma.

Art. 28.

Per le spese d'ufficio dei Comandi e corpi mobilitati non è fatto l'assegno in misura fissa stabilito dall'articolo 364 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi approvato col R. decreto 6 agosto 1911 n. 1413, ma sono conteggiate a carico del bilancio le spese effettivamente incontrate.

Art. 29.

Sono approvate le norme per la concessione delle indennità di guerra annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, del ministro della guerra.

Art. 30.

Tutte le disposizioni date dal presente decreto e dalle annesse norme per le indennità spettanti agli ufficiali sono applicabili anche alle identiche o corrispondenti indennità dovute agli altri personali addetti alle truppe in campagna.

Art. 31.

Le antecedenti disposizioni date per gli assegni delle truppe in guerra sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella I.

UFFICIALI.

Indennità di entrata in campagna, soprassoldo di guerra, razioni viveri e foraggi, indennità di carica, indennità per la perdita di cavalli, bardature e bagaglio.

GRADI E CARICHE	Indennità di entrata in campagna	Soprassoldo giornaliero di guerra	Razione giornaliera viveri	Razioni giornaliere foraggi	Indennità di carica	Indennità per la perdita		
						di cavalli	delle bardature	del bagaglio
	L.	L.	N.	N.	L.			L.
Capo di stato maggiore dell'esercito e comandante d'armata	8000	40	1	6	20000	Come in tempo di pace, secondo il R. decreto ed il regolamento sulle indennità eventuali.	Indennizzo corrispondente al danno subito, ma, in ogni caso, non superiore a L. 200 per ogni bardatura.	5000
Comandante di corpo d'armata e ufficiali generali che coprono cariche corrispondenti	7000	25	1	6	15000			4000
Tenente generale	5000	20	1	Come in tempo di pace	9000			3000
Maggior generale	3500	15	1		5000			2000
Colonnello	1500	12	1		1000			900
Tenente colonnello, maggiore e primo capitano	900	10	1		—			700
Capitano	600	8	1		—			400
Tenente, sottotenente e maestro direttore di banda	400	6	1		—			400

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
ZUPELLI.

Tabella **II.**

SOTTUFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI.

Soprassoldo di guerra.

GRADO	Importo del soprassoldo
Maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, maestro d'arme, di qualunque grado e classe .	2 50
Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali	2 —
Sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali	1 —
Appuntato dei carabinieri Reali e carabiniere	0 60
Caporale, appuntato, soldato, allievo carabiniere, carabiniere aggiunto	0 40

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
ZUPELLI.

Tabella **III.**

Indennità giornaliere spettanti al personale navigante del corpo aeronautico militare.

Funzioni e cariche per le quali l'indennità è dovuta	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Tenente e sottotenente	Sottufficiale caporale e soldato	*Annotazioni*
Direttore di scuola piloti (se pilota)	22 50	18 50	14 —	—	—	
Comandante di dirigibile	—	18 50	14 —	12 —	—	
Comandante in 2ª di dirigibile	—	—	10 —	9 —	—	
Pilota di aeroplani o idrovolanti	—	—	14 —	9 —	—	
Ufficiale di bordo di dirigibile	—	—	7 50	7 50	—	
Istruttore di scuola piloti	—	—	14 —	10 —	—	
Allievo di scuola piloti.	—	—	7 50	7 50	—	
Ufficiale osservatore dal dirigibile.	—	—	10 —	9 —	—	
Ufficiale osservatore dall'aeroplano	—	—	14 —	9 —	—	
Sottufficiale meccanico-motorista di dirigibile	—	—	—	—	3 25	Nei giorni in cui il dirigibile al quale il sottufficiale è addetto è gonfio, spetta inoltre il soprassoldo di funzionamento di L. 6,00.
Sottufficiale o militare di truppa:						
a) pilota di aeroplani o idrovolanti . .	—	—	—	—	7 50	
b) allievo pilota di aeroplani o idrovolanti	—	—	—	—	4 —	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
ZUPELLI.

Tabella IV.

Indennità per voli e per il personale addetto a speciali funzioni e servizi aeronautici.

Servizi e funzioni	Indennità spettanti agli ufficiali ed impiegati civili	ai sottufficiali e capi operai	ai caporali soldati e operai	Annotazioni
a) voli con aeroplani:				
1° della durata di oltre due ore	20 —	10 —	5 —	Le indennità per i voli con aeroplani e per le ascensioni con dirigibili, palloni sferici o drackens, non sono cumulabili fra loro, nè con altre indennità stabilita per funzioni o cariche aeronautiche. Compiendosi nello stesso giorno due o più voli od ascensioni, è dovuta soltanto l'indennità maggiore corrispondente al volo od alla ascensione di maggior durata.
2° della durata da mezz'ora a due ore .	10 —	5 —	2 50	
3° della durata di mezz'ora.	5 —	2 50	1 25	
b) ascensioni con dirigibili:				
1° della durata di oltre tre ore	20 —	10 —	5 —	
2° della durata da una a tre ore	10 —	5 —	2 50	
3° della durata minore di un'ora	5 —	2 50	1 25	
c) ascensioni con palloni sferici o con drackens:				
1° della durata di oltre sei ore	20 —	10 —	5 —	
2° della durata da due a sei ore	10 —	5 —	2 50	
3° della durata minore di due ore . . .	5 —	2 50	1 25	
Sezioni aerostatiche.				
Comandante di sezione:				
a) ufficiale superiore o capitano . . .	7 50	—	—	
b) tenente o sottotenente	5 —	—	—	
Ufficiali addetti alla sezione:				
c) se incaricati del servizio di osservazione e segnalazione	5 —	—	—	
d) se incaricati del servizio generale .	2 50	—	—	
Personale di truppa ed operaio addetto alla sezione:	—	0 50	0 25	Tali indennità non sono cumulabili tra loro e sono corrisposte soltanto nei giorni di effettiva prestazione del servizio, rimanendo sospese nei giorni di assenza per qualsiasi causa.
Stazioni aerologiche.				
Comandante di stazione	5 —	—	—	
Ufficiale addetto alla stazione.	2 50	—	—	
Personale addetto permanentemente al servizio dei cantieri aeronautici o campi di aviazione.				
Ufficiali superiori.	3 —	—	—	
Ufficiali inferiori.	2 50	—	—	
Impiegati civili d'artiglieria e genio	2 50	—	—	
Applicati.	2 —	—	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
ZUPELLI.

Tabella V.

SOTTUFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI.

Indennità per servizi o posizioni speciali.

Numero d'ordine	SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI	INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO	
1	Sottufficiali promossi ufficiali nelle armi a cavallo.	600 —	Indennità per la prima provvista del cavallo.
2	Militari addetti al servizio delle riparazioni al materiale presso i corpi	0 10	Mercede per ogni ora di lavoro
3	Comandati presso ufficiali od impiegati in campagna geodetica o topografica (compresi gli attendenti)	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio.
4	Comandati in accompagnamento di esplosivi.	1 50	Id. id. id.
5	Comandati per servizio di sorveglianza e di polizia ai lavori dei forti alpini od in altri simili servizi dei confini	1 —	Id. id. id.
6	Comandati in alta montagna presso ufficiali in servizio isolato, quando non possano prendere parte al vitto in comune:		
	Maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme di qualunque classe	1 50	Id. id. id.
	Sergente maggiore, sergente, caporale e soldato.	1 —	
7	Attendenti degli ufficiali che prestano servizio a cavallo, quando durante le esercitazioni in alta montagna, restano lontani dalle truppe, fuori della propria sede, per la custodia dei quadrupedi	0 50	Soprassoldo giornaliero di alta montagna.
8	Militari addetti alle salmerie e conducenti addetti alle mitragliatrici durante le escursioni di alta montagna (tranne i maniscalchi, i sellai e gli allievi sellai)	0 10	Id. id. id
9	Caporali e soldati che prestano servizio in cavalleria od in artiglieria a cavallo come arruolati volontari ordinari o trasferiti in 1ª categoria per libera elezione, durante il terzo anno di ferma; e caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo che in continuazione della propria ferma o per riammissione, prestano volontariamente uno o più anni di servizio	0 25	Soprassoldo giornaliero
10	Comandati per servizi di corrispondenza su velocipedi, e uomini dell'arma di cavalleria eventualmente comandati in servizio di guida a cavallo	0 50	Soprassoldo giornaliero di servizio
11	Comandati in servizio di guida alpina	1 50	Id. id. id.
12	Appuntati e soldati esploratori scelti dei reggimenti di cavalleria e delle pattuglie telegrafisti dei reggimenti stessi	0 05	Id. id. id.
13	Militari dei riparti ciclisti:		
	Sottufficiali	0 50	Id. id. id
	Caporali e soldati	0 10	
	Sottufficiali meccanici	1 —	
	Caporali e soldati meccanici	0 40	
14	Sottufficiali degli alpini o dell'artiglieria da montagna, in servizio presso i rispettivi reggimenti	0 50	Id. id

Segue Tabella V.

Numero d'ordine	SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI	INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO	
15	Militari delle sottoindicate categorie dei corpi d'artiglieria:		
	a) Caporali e soldati puntatori scelti e soldati esploratori dei reggimenti da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale	0 05	Soprassoldo giornaliero di servizio.
	b) Caporali e soldati puntatori di 1ª e 2ª classe dei reggimenti da fortezza (specialità costa)	0 05	
	c) Caporali e soldati puntatori ed osservatori dei reggimenti da fortezza, (specialità fortezza)	0 05	
	d) Sottufficiali, caporali e soldati goniometristi dei reggimenti da fortezza, (specialità fortezza)	0 10	
16	Telegrafisti e telefonisti	1 —	Id. id. id.
17	Zappatori scelti e minatori scelti, non graduati, dei reggimenti zappatori e minatori del genio	0 05	Id. id. id.
18	Guarda-fili telegrafici	0 50	Id. id. id.
19	Macchinisti della brigata lagunari e ferrovieri del genio	2 —	Soprassoldo giornaliero di servizio da accrescersi di L. 0,30 per ogni triennio di servizio.
20	Fuochisti della brigata lagunari del genio:		
	con 20 anni di servizio	2 —	Soprassoldo giornaliero di servizio.
	con 12 anni di servizio	1 75	
	con 6 anni di servizio	1 50	
	con meno di 6 anni di servizio	1 25	
21	Macchinisti e fuochisti addetti alle locomotive stradali ed ai piroscafi dell'amministrazione della guerra (esclusi i lagunari)	1 —	Id. id. id.
22	Radiotelegrafisti e radiotelefonisti (trasmettitori e ricevitori)	1 —	Id. id. id.
23	Macchinisti fuochisti ed elettricisti:		
	Se prestano servizio di giorno:		
	Sottufficiali	1 50	Id. id. id.
	Caporali e soldati	1 —	
	Se prestano servizio di notte:		
	Sottufficiali	2 50	
	Caporali e soldati	2 —	
24	Sottufficiali, caporali e soldati automobilisti:		
	a) se prestano servizio sulle automobili:		
	Sottufficiali	1 25	Id. id. id.
	Caporali e soldati	1 —	
	b) se prestano servizio sulle automobili e pernottano fuori della residenza ordinaria:		
	Sottufficiali	3 —	
	Caporali e soldati	2 50	
	c) se prestano servizio nel garage:		
	Sottufficiali	0 60	
	Caporali e soldati	0 40	

Segue Tabella V.

Numero d'ordine	SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI		INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO
25	**Militari impiegati nei lavori delle officine e dei cantieri del battaglione specialisti del genio, divisi in classi secondo le loro capacità:**		
	Uomini della 1ª classe	0 10	Mercede per ogni ora di lavoro
	» » 2ª »	0 075	
	» » 3ª »	0 05	
26	Caporali e soldati barcaiuoli scelti del reggimento pontieri del genio	0 05	Soprassoldo giornaliero di servizio
27	Sottufficiali guarda-mine in servizio isolato	1 —	Id. id. id. È portato a L. 1,25 dopo il 1° anno intero di servizio isolato ed a L. 1,50 dopo 2 anni interi
28	Comandati per lavori straordinari pel servizio d'artiglieria e genio:		
	Sottufficiali	0 07	Mercede per ogni ora di lavoro
	Caporali e soldati	0 05	
29	Sottufficiali guarda-batteria nei forti, guarda-forti, guarda-colombaie titolari, guarda-magazzini di determinati magazzini speciali di mobilitazione, guarda-magazzini del casermaggio addetti ai magazzini appositamente designati dal Ministero, guarda-stazioni, maestri d'arme	0 50	Soprassoldo giornaliero di servizio È raddoppiato per i sottufficiali che prestano servizio in località disagiate designate dal Ministero, nonchè per i maestri d'arme ed istruttori di ginnastica dopo 5 anni prestati nel loro impiego
30	Sottufficiali guarda-batteria nei reggimenti d'artiglieria, guarda-sellerie reggimentali, guarda-parchi, guarda-magazzini dei corpi, guarda-colombaie aggiunti, guarda-magazzini del casermaggio nei presidî di forza normale non inferiore a 500 uomini, guarda-magazzini delle sussistenze militari	0 25	Soprassoldo giornaliero di servizio.
31	Sottufficiali addetti alle bigliettrie militari	1 —	Id. id. id.
32	Sottufficiali, caporali e soldati addetti ai comandi di stazione permanente ed agli uffici d'imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari:		
	Sottufficiali	0 50	Id. id. id.
	Caporali e soldati	0 40	
33	Sottufficiale preposto all'ufficio d'imbarco e sbarco di Golfo Aranci	1 —	Id. id. id.
34	Carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere	0 25	Id. id. id.
35	Uomini delle sezioni ordinarie e delle sezioni speciali di carabinieri reali:		
	Marescialli d'alloggio	1 —	Id. id. id. Nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di vetture postali pel servizio di corrieri, gli uomini dell'arma dei carabinieri avranno inoltre diritto ad un soprassoldo di L. 1.
	Brigadieri e vice brigadieri	0 70	
	Carabinieri	0 30	
36	Militari dei carabinieri reali comandati in accompagnamento di reclute, di prigionieri di guerra, d'inquisiti o di detenuti militari o per altro consimile servizio	1 50	Soprassoldo giornaliero di servizio.
37	Militari dei carabinieri reali comandanti di scorta alle Commissioni per la requisizione dei quadrupedi	1 50	Id. id. id.

Segue Tabella V.

Numero d'ordine	SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI	INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO			
38	Sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi allo squadrone carabinieri guardie del Re	0 15	Soprassoldo giornaliero di servizio		
39	Militari (esclusi i carabinieri aggiunti) che prestano servizio cumulativo coi carabinieri Reali	1 30	Id.	id.	id.
40	Per l'arresto di renitenti alla leva e disertori, dell'esercito e della marina	40 —	Premio per ogni arresto		
41	Comandati per la repressione del contrabbando o di scorta a fondi erariali	0 65	Soprassoldo giornaliero di servizio		
42	Comandati di scorta al numerario dello Stato sulle ferrovie	1 50	Id.	id.	id.
43	Comandati a prestare servizio negli arsenali marittimi. . .	0 50	Id.	id.	id.
44	Militari delle compagnie di sanità e sussistenza	0 10	Id.	id.	id.
45	Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità nei reggimenti	0 20	Id.	id.	id.
46	Aiutanti di sanità farmacisti (laureati o diplomati) addetti agli ospedali da campo ed alle sezioni di sanità	1 —	Id.	id.	id.
47	Uomini di truppa non appartenenti alle compagnie di sanità addetti agli ospedali da campo ed alle sezioni di sanità per il servizio di infermieri	0 10	Indennità giornaliera di servizio.		
48	Macchinisti addetti agli ospedali militari per il servizio delle caldaie degli apparecchi di disinfezione	1 —	Id.	id.	id.
49	Sottufficiali capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti di commissariato militare	2 —	Id.	id.	id.
50	Uomini delle sezioni panettieri e sussistenze:				
	addetti alla panificazione e macellazione	1 —	Soprassoldo per ogni giornata di lavoro impiegato nei servizi contro indicati.		
	addetti agli altri servizi delle sussistenze	0 70			
51	Comandati pei lavori straordinari di fatica nei magazzini delle sussistenze e nei magazzini di casermaggio, esclusi gli uomini delle compagnie di sussistenza	0 05	Soprassoldo giornaliero di servizio.		
52	Macchinisti e fuochisti, meccanici ed elettricisti addetti agli stabilimenti di commissariato pel servizio di motori a vapore, ad esplosione, a combustione interna, ai generatori di energia elettrica ad induzione e a uno o più motori elettrici di potenza singola o complessiva di 15 o più H. P.	1 —	Id.	id.	id.
53	Elettricisti addetti agli stabilimenti di commissariato pel servizio di uno o più motori elettrici di potenza singola o complessiva inferiore a 15 H. P.	0 25	Id.	id.	id.
54	Comandati come scrivani presso Commissioni per la requisizione quadrupedi:				
	Se devono pernottare fuori della residenza	3 —	Id.	id.	id.
	Se non devono pernottare fuori della residenza . . .	0 50			

Segue Tabella V.

Numero d'ordine	SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI	INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO	
55	Comandati fuori dalla loro residenza, per lavori di fatica, presso Commissioni di requisizione quadrupedi	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio.
56	Militari di ogni arma e corpo nelle ricorrenze dell'anniversario della nascita di S. M. il Re, di S. M. la Regina regnante, di S. M. la Regina Madre, di S. A. R, il Principe ereditario, della festa nazionale del Regno e della festa militare del corpo:		
	Sottufficiali	1 —	Soprassoldo di solennità.
	Caporali e soldati	0 15	
57	Militari non provveduti d'alloggio:		
	a) nelle sedi di Torino, Milano, Genova, Spezia, Ancona, Firenze, Roma, Maddalena, Napoli, Bari, Palermo e Ozieri.		
	Se ammogliato senza prole	15 —	Indennità mensile d'alloggio. È dovuta a coloro che già la percepivano prima di entrare a far parte dell'esercito di operazione.
	Id. con non più di tre figli	19 50	
	Id. con più di tre figli.	24 —	
	b) nelle altre sedi:		
	Se ammogliato senza prole.	10 50	
	Id. con non più di tre figli	15 —	
	Id. con più di tre figli.	19 50	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
ZUPELLI.

NORME per la concessione delle indennità di guerra

—

Art. 1.

Disposizioni generali.

§ 1. — Dove non sia dalle presenti norme provveduto diversamente, s'intendono applicabili agli assegni di guerra le stesse prescrizioni regolamentari che vigono pei corrispondenti assegni del tempo di pace.

§ 2. — I sottufficiali promossi sottotenenti in campagna e gli ufficiali promossi a grado superiore restando presso l'esercito in guerra hanno diritto alle indennità stabilite per il nuovo grado dallo stesso giorno dal quale hanno diritto al nuovo stipendio.

Art. 2.

Indennità d'entrata in campagna.

§ 3. — L'indennità d'entrata in campagna è dovuta ad ogni ufficiale destinato a far parte dell'esercito di operazione e non sarà rinnovata qualunque sia la durata della campagna.

Qualora la guerra cessasse e venisse poi ripresa, sarà determinato, con apposito decreto, se dovrà concedersi una nuova indennità, od una indennità supplementare.

All'ufficiale che sia nuovamente destinato all'esercito di operazione dopo un anno dalla data in cui cessò di farne parte è dovuta metà della indennità d'entrata in campagna; se vi sia nuovamente destinato dopo due anni è dovuta l'indennità intera.

§ 4. — L'ufficiale, che dopo avuta l'indennità viene promosso a maggior grado o nominato ad una carica superiore continuando a far parte dell'esercito di operazione, ha diritto alla differenza tra l'indennità del maggior grado o della carica superiore e quella ricevuta.

Uguale diritto ha l'ufficiale che, avendo cessato di far parte dell'esercito d'operazione, vi sia nuovamente destinato con maggior grado o con una carica superiore.

§ 5. — I sottufficiali promossi sottotenenti in campagna hanno diritto all'indennità d'entrata in campagna solo quando sieno destinati a restare col nuovo grado presso l'esercito d'operazione.

§ 6. — L'indennità d'entrata in campagna agli ufficiali facenti parte dell'esercito d'operazione è pagata quando venga ordinato, con apposita disposizione, dal Ministero della guerra.

Per gli ufficiali che debbano successivamente raggiungere l'esercito d'operazione, l'indennità è normalmente pagata prima della partenza.

§ 7. — L'ufficiale che dopo aver percepita l'indennità di entrata in campagna non entri a far parte dell'esercito di operazione per ragioni dipendenti dall'Amministrazione deve restituirne la metà. Nel caso che non entri a far parte dell'esercito di operazione per cause indipendenti dall'Amministrazione, deve restituirla per intero.

§ 8. — L'indennità di entrata in campagna non è dovuta all'ufficiale destinato presso l'esercito di operazione per una missione prevista di durata non superiore a giorni 30. Se la durata della missione è prevista superiore a 30 giorni, è dovuta metà della indennità d'entrata in campagna, e nel caso che la missione venga, di fatto, a durare più di 60 giorni, spetta, al compimento del 60° giorno, la 2ª metà.

Art. 3.

Soprassoldo di guerra.

§ 9. — Il soprassoldo di guerra è dovuto a tutti gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che si trovano presso l'esercito di operazione.

Esso è dovuto anche per quelli che vi siano destinati solo temporaneamente per qualche eventuale missione, invece delle indennità stabilite dal regolamento per le indennità eventuali.

§ 10 — Per i militari dei riparti costituenti l'esercito di operazione, il soprassoldo decorre dal giorno in cui le truppe sono dichiarate sul piede di guerra; per quelli dei riparti che debbono raggiungere successivamente l'esercito d'operazione, decorre dal giorno stesso in cui i riparti arrivano a destinazione; e per coloro che debbano raggiungere l'esercito d'operazione isolatamente, dal giorno in cui arrivano ai corpi o riparti di corpo cui sono destinati.

§ 11. — I militari che lasciano definitivamente l' esercito di operazione percepiscono gli assegni di guerra fino a tutto il giorno della partenza.

Quelli che lo lasciano per una missione temporanea, per malattia o per licenza di convalescenza, continuano a percepire il soprassoldo per quindici giorni dopo quello della partenza.

§ 12. — Durante il tempo che i militari si trovano presso l'esercito d'operazione il soprassoldo continua in qualunque posizione, tranne quella di detenzione in attesa di giudizio.

Durante il ricovero in un ospedale il soprassoldo continua se si tratta di ricovero negli stabilimenti sanitari di campagna; cessa dopo quindici giorni nel caso di ricovero negli ospedali territoriali.

Per quelli però, che si trovano ricoverati in ospedali territoriali per ferite riportate in guerra, il soprassoldo continua fino alla loro uscita dal luogo di cura, e sino alla cessazione dello stato di guerra se l'uscita dallo stabilimento avvenga dopo.

Art. 4.

Razioni viveri.

§ 13. — Il diritto alla razione viveri è regolato, per la decorrenza e la cessazione, come il soprassoldo di guerra.

§ 14. — La razione viveri dev'essere prelevata in natura.

È però fatta facoltà di riceverla in contanti, in ragione di L. 1 ogni razione:

a) agli ufficiali addetti agli stati maggiori e quartieri generali del comando supremo, dei comandi delle grandi unità e delle intendenze, ed ai comandi di brigata;

b) agli ufficiali di qualsiasi corpo, per i giorni in cui si trovano isolati in marcia per ragioni di servizio;

c) agli ufficiali, che, per ragioni di servizio constatate dal comandante del corpo, non possano ricevere la razione in natura, od a quelli ricoverati negli ospedali nei casi in cui siano obbligati al pagamento della retta;

d) agli ufficiali che hanno seco domestici borghesi, per la razione loro spettante per questi;

e) a quegli altri ufficiali cui ne sia fatta concessione per speciale determinazione dell'intendenza generale e dell'intendenza di armata.

§ 15. — Agli ufficiali generali è fatta facoltà di prelevare a pagamento (lire 1 ogni razione) il maggior numero di razioni viveri che credano necessario.

§ 16. — È pure fatta facoltà di prelevare una razione viveri per gli ufficiali detenuti alle carceri in attesa di giudizio.

§ 17. — I sottufficiali, caporali e soldati devono convivere al vitto in comune.

Possono però esserne esentati:

a) gli individui comandati come scrivani, torcolieri litografi, ordinanze d'ufficio ed attendenti presso gli stati maggiori e quartieri generali del comando supremo, dei comandi delle grandi unità e delle intendenze e presso i comandi di brigata;

b) quegli altri pei quali ne sia data speciale facoltà dal comandante del corpo o capo di servizio.

In questi casi, e tutte le volte che per ragioni di servizio gli individui non possano partecipare al vitto in comune o ricevere il vitto in natura, la razione viveri è pagata in contanti nella ragione di L. 1, cioè cent. 20 per il pane e cent. 80 per i viveri.

Le stesse norme valgono per gli agenti subalterni e gli operai di cui agli articoli 22 e 24 del decreto.

Art. 5.

Razioni foraggio.

§ 18. — Le razioni foraggio assegnate dalla tabella I annessa al decreto tengono luogo delle razioni stabilite nella tabella II della legge sugli stipendi ed assegni fissi per l'esercito.

§ 19. — Le razioni foraggio non possono essere prelevate che in natura ed in ragione del numero di cavalli di servizio che ciascun ufficiale possiede effettivamente nei limiti stabiliti.

Potranno però riceverle in contanti, in ragione di L. 1,40 ogni razione:

a) gli ufficiali isolati in marcia per ragioni di servizio;

b) gli ufficiali, che, per ragioni di servizio constatate dal comandante del corpo o reparto di corpo sulla dichiarazione di esistenza cavalli, non possono ricevere le razioni in natura.

Art. 6.

Indennità di carica.

§ 20. — Le indennità di carica stabilite per il tempo di guerra sono date in ragione della carica effettiva conferita per decreto Reale o Ministeriale o per disposizione del comandante supremo.

§ 21. — Le indennità di carica decorrono dal giorno dal quale le truppe dell'esercito di operazione sono dichiarate sul piede di guerra e continuano per tutto il tempo che gli ufficiali rimangono investiti delle cariche per le quali le indennità sono stabilite.

Per gli ufficiali che vengono ad essere investiti di una carica nell'esercito d' operazione dopo che le truppe sono già state dichiarate sul piede di guerra, il diritto alla indennità decorre dal giorno della effettiva assunzione della carica stessa; così dicasi per l'ufficiale che da una carica venga passato ad un'altra cui sia annessa una indennità maggiore.

§ 22. — Gli ufficiali preposti ai comandi e servizi istituiti presso l'esercito di operazione prima che intervenga la dichiarazione che considera le truppe sul piede di guerra hanno diritto alle indennità di carica stabilite per i corrispondenti comandi e servizi del tempo di pace.

Per quelli preposti a comandi ed uffici istituiti solo nella formazione di guerra dell'esercito, designerà il Ministero della guerra quali delle indennità stabilite dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi per l'esercito siano dovute.

§ 23. — Gli ufficiali generali e superiori già investiti di comandi ed uffici territoriali, destinati a comandi ed uffici presso l'esercito mobilitato, continuano ad aver diritto alla precedente indennità di carica sino a tutto il giorno antecedente a quello dell'assunzione del nuovo comando od ufficio.

Quelli che, con R. decreto, vengano destinati a surrogarli nel comando od ufficio territoriale acquistano diritto all'indennità annessa a questo comando od ufficio dal giorno in cui ne assumono la direzione.

Art. 7.

Indennità per la perdita di cavalli, delle bardature e del bagaglio.

§ 24. — L'indennità per la perdita di cavalli è dovuta ai soli ufficiali cui sono assegnate razioni di foraggio.

Per l'ufficiale cui venisse contemporaneamente ceduto un cavallo dello Stato l'indennità è accreditata al conto rimonta dell'ufficiale e versata all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Qualora l'indennità sia superiore al prezzo del cavallo ceduto, il versamento è fatto fino alla concorrenza del prezzo medesimo, e la somma eccedente è pagata all'ufficiale.

§ 25. — L'indennità per la perdita di cavalli è dovuta:

a) all'ufficiale che, trovandosi presso truppe dichiarate sul piede di guerra, venga a perdere un cavallo per una delle cause indicate nel regolamento sulle indennità eventuali;

b) all'ufficiale che ritorna da prigionia di guerra e che abbia perduto un cavallo quando venne fatto prigioniero, esclusi i casi di capitolazione.

§ 26. — L'indennità per la perdita delle bardature è pure dovuta ai soli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio.

Essa, come quella per la perdita del bagaglio, spetta:

a) all'ufficiale che perda la bardatura e il bagaglio per effetto di circostanze di servizio comandato o per eventi di forza maggiore dipendenti dal servizio di guerra;

b) all'ufficiale che ritorna da prigionia di guerra e che abbia perduto la bardatura e il bagaglio quando venne fatto prigioniero, esclusi i casi di capitolazione.

§ 27. — Quando nelle circostanze accennate nel paragrafo precedente, si verifichi una perdita parziale, o una avaria della bardatura o del bagaglio, da cui sia conseguita una diminuzione notevole del valore degli oggetti, è dovuto, nei limiti delle indennità stabilite dalla tabella I annessa al decreto per le rispettive perdite totali, un indennizzo corrispondente al danno subito dall'ufficiale.

§ 28. — Le perdite dei cavalli, delle bardature e del bagaglio ed il conseguente diritto alle relative indennità debbono essere constatate da una dichiarazione dell'autorità superiore, compilata secondo le norme stabilite dal regolamento per le indennità eventuali.

Le indennità non possono essere pagate che in seguito ad autorizzazione del Ministero, e le dichiarazioni constatanti la perdita devono, perciò, dal comando, corpo o riparto presso cui l'ufficiale si trova, essere trasmesse al Ministero direttamente, senza che occorra in questi casi l'intervento del consiglio di amministrazione.

§ 29. — La facoltà di riconoscere ed ammettere il diritto al risarcimento per le perdite di cui al presente articolo può anch'essere delegata, dal Ministero, alla intendenza generale dell'esercito.

In tal caso, le dichiarazioni delle perdite devono essere mandate all'intendente generale.

Art. 8.

Indennità al personale navigante del corpo aeronautico militare.

§ 30. — Le indennità giornaliere spettanti al personale navigante del corpo aeronautico militare, di cui alla tabella III annessa al decreto, sono sospese durante le licenze concesse non per causa di malattia, la detenzione in attesa di giudizio, la sala di disciplina di rigore, gli arresti di rigore e la prigione di rigore.

Art. 9.

Indennità per servizi e posizioni speciali dei sottufficiali, caporali e soldati.

§ 31. — I soprassoldi giornalieri di servizio di cui alla tabella V annessa al decreto sono dati pei giorni di reale prestazione del servizio per il quale sono stabiliti.

Vanno sospesi durante il ricovero in luoghi di cura, durante le licenze, la detenzione in attesa di giudizio, la sala di disciplina di rigore, gli arresti di rigore, la prigione di rigore, ed in qualsiasi altra assenza dal servizio.

Quando però i militari siano ammalati possono essere corrisposti alla moglie ed ai figli conviventi ed a carico.

Art. 10.

Ricovero negli stabilimenti sanitari.

§ 32. — La retta giornaliera da pagarsi pel ricovero negli stabilimenti sanitari, nei casi in cui sia dovuta è uguale a quella stabilita pel tempo di pace.

§ 33. — Sono a carico dello Stato le spese di mantenimento e cura di tutti i militari del Regio esercito, degli impiegati e degli altri personali al seguito dell'esercito ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, sia territoriali, sia di campagna, per ferite riportate in guerra.

Sono altresì a carico dello Stato le spese di mantenimento e cura di tutti i militari del R. esercito, degli impiegati e degli altri personali addetti all'esercito ricoverati negli stabilimenti sanitari militari di campagna per malattie determinate dallo intenso lavoro e dai disagi della campagna, giusta esplicita dichiarazione da rilasciarsi dalla direzione dello stabilimento sanitario.

Art. 11.

Prigionieri di guerra.

§ 34. — Le bonificazioni d'assegni dovute agli ufficiali, impiegati, sott'ufficiali ed uomini di truppa dell'esercito nazionale fatti prigionieri dal nemico sono loro pagate al ritorno dalla prigionia.

§ 35. — Gli ufficiali ed impiegati che ritornano da prigionia hanno diritto, dal giorno dopo al loro reingresso nello Stato, agli assegni stabiliti pel tempo di pace secondo la posizione in cui vengono passati in conseguenza della prigionia, e per rientrare nello Stato hanno inoltre diritto, dal luogo di consegna, alle ordinarie indennità di viaggio per raggiungere la destinazione loro fissata.

§ 36. — I sottufficiali, caporali e soldati prigionieri restituiti dal nemico riprendono il diritto agli assegni ordinari dal giorno dopo l'arrivo al corpo.

Per il loro mantenimento nel ritorno, nel periodo di tempo che vi provvedono le autorità italiane, sarà loro corrisposta l'indennità di trasferta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
ZUPELLI.

Il numero **706** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 novembre 1914, n. 1421, relativo alla formazione dei testi unici e dei regolamenti generali per le tasse sugli affari;

Visto l'art. 2 del decreto stesso che dà facoltà al Governo di adottare i provvedimenti necessari per il compimento del lavoro di riunione e coordinamento dei testi suaccennati;

Considerato che è d'uopo affidare il compito di cui sopra ad una apposita Commissione, e che la spesa occorrente pel funzionamento della Commissione stessa nell'esercizio finanziario in corso, presunta in L. 3000, è da stanziare ad un apposito capitolo da istituirsi

nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze;

Vista la legge 9 luglio 1914, n. 640;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1914-915, è istituito il capitolo n. 286-*ter* « Spese per il funzionamento della Commissione incaricata della compilazione dei testi unici e dei regolamenti generali delle tasse sugli affari, per compensi ai componenti la Commissione stessa e ai funzionari di segreteria e per l'allestimento del materiale occorrente (R. decreto 19 novembre 1914, n. 1421) », con lo stanziamento di lire tremila (L. 3.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — CARCANO — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 714 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sui Convitti nazionali approvato con R. decreto 24 marzo 1912, n, 1101;

Visto il R. decreto 6 ottobre 1867, n. 1911 (parte supplementare), relativo ai RR. conservatorî femminili della Toscana;

Visto il R. decreto 20 giugno 1871, n. 313, sui Collegi di Maria della Sicilia;

Visto il R. decreto 29 giugno 1883, n. 1514, sugli Istituti educativi laicali;

Viste le leggi ed i regolamenti vigenti sui Reali educanadti femminili di Milano, Verona, Udine, Montagnana, Palermo e Napoli;

Visto il bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio finanziario;

Considerato che, a causa della presente situazione internazionale, qualcuno dei convitti nazionali maschili o degli Istituti di educazione femminili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione potrà essere temporaneamente chiuso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di studio gratuiti e semigratuiti che si godono nei Convitti nazionali maschili e negli Istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, siano essi di collazione governativa o di fondazione privata o a carico delle amministrazioni degli Istituti, potranno nel caso della chiusura temporanea di qualcuno di questi, essere trasformati, per tutta la durata della chiusura dell'Istituto e sino al 1° del mese successivo a quello della riapertura, in borse di studio da godersi o presso le famiglie degli alunni ammessi al beneficio del posto o presso altri Istituti di educazione pubblici o privati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 716 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere al rimpatrio ed all'assistenza degli emigranti indigenti che, in seguito alle attuali contingenze politiche, sono costretti a ritornare in patria dai paesi transoceanici;

Ritenuto che per tale oggetto è stanziata nel cap. 44 del bilancio passivo del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-915 la somma di L. 85.000;

Considerato che tale somma è assolutamente insufficiente per provvedere ai detti bisogni, e che pertanto è necessario aumentare lo stanziamento stesso;

Sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l'emigrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. 44. « Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti nei paesi transoceanici. Ricerche di emigranti » iscritto nel bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-915 è portato a L. 300.000.

Il Commissariato dell'emigrazione è autorizzato a prelevare la maggior somma di L. 215.000 dal fondo in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, provvedendo ove sia necessario alla vendita di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del fondo per l'emigrazione in deposito presso la Cassa stessa.

Ove tale vendita non sia conveniente il Commissariato dell'emigrazione è autorizzato a procurarsi la somma necessaria mediante convenzioni cogli Istituti di emissione.

Lo stanziamento del cap. 50 dello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione è aumentato di L. 215.000 e l'intestazione del capitolo stesso viene così modificata « Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato e anticipazioni relative ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 723 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 1° agosto 1907, n. 608, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 27 giugno 1907, n. 386, sul Consiglio superiore, sugli uffici e il personale delle antichità e belle arti;

Vista la deliberazione della sezione III del Consiglio superiore per le antichità e per le belle arti, in data 2 luglio 1914, in merito ai titoli per essere ammessi all'elettorato del predetto Consiglio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato nella sua adunanza generale in data 29 ottobre 1914;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 24 del predetto regolamento, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 608, è sostituito il seguente:

Art. 24. — Sono elettori per il Consiglio superiore di antichità e belle arti gli artisti italiani compresi nelle categorie seguenti:

a) artisti le opere dei quali figurano nelle gallerie dello Stato e dei municipi;

b) artisti accademici e professori di discipline artistiche nelle R. Accademie e Istituti di belle arti e nella R. scuola dell'arte della medaglia in Roma;

c) coloro che hanno goduto o godano il pensionato artistico nazionale e la borsa di perfezionamento istituita presso la R. scuola dell'arte della medaglia in Roma;

d) artisti ammessi ad esporre nelle mostre di belle arti nazionali e internazionali con opere di pittura, scultura, architettura ed arte applicata;

e) autori di opere pubbliche per conto dello Stato in architettura, pittura, scultura ed arte applicata;

f) insegnanti ordinari e straordinari di disegno nelle R. scuole tecniche e Istituti tecnici e nelle Regie scuole normali del Regno;

g) licenziati dai corsi superiori delle R. accademie o dei R. istituti di belle arti e architetti civili;

h) coloro i quali abbiano eseguito importanti opere nelle arti del disegno, secondo il giudizio del Ministero della pubblica istruzione su parere conforme della terza sezione del Consiglio superiore di antichità e belle arti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 730 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta la convenienza, nelle presenti circostanze, di anticipare i termini della prossima sessione di esami nelle Università e negli altri Istituti di istruzione superiore;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga delle vigenti disposizioni regolamentari, la prima sessione di esami speciali e di laurea, o di diploma, per gli studenti delle Università e degli altri Istituti d'istruzione superiore sarà aperta il 24 maggio corrente e chiusa non oltre il 24 giugno p. v.

Art. 2.

Per la predetta sessione di esami è consentito di derogare, circa l'ordine e la successione degli esami, alle disposizioni dei regolamenti speciali delle singole facoltà o scuole, ferma restando la norma di cui al primo capoverso dell'art. 136 del regolamento generale universitario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — GRIPPO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Il numero 731 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1914-1915 i maggiori fondi occorrenti per provvedere alle spese determinate dalla chiamata alle armi dei militari della R. guardia di finanza inscritti alle classi 1887 e 1888;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-915 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 131.	Soldi per la guardia di finanza L.	720.000
» 133.	Indennità di giro di alloggio e di servizio, ecc. . . . . . »	230.000
» 134.	Assegni di primo corredo per la guardia di finanza . . . . »	250.000
» 135.	Indennità di tramutamento e di missione . . . . »	150.000
	Totale. . . L.	1.350.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 691

Regio Decreto 6 maggio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Opera pia « Senatore Ferdinando Siccardi », con sede nel comune di Ceva, è eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 692

Regio Decreto 29 aprile 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la Commissaria Malucelli, amministrata dalla Congregazione di carità di Vicenza, viene parzialmente trasformata nel senso che la rendita relativa, detratte annue lire 87,50 per oneri di culto, viene destinata a favore dei poveri del comune di Dueville per gli scopi di cui all'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e la Commissaria predetta viene concentrata nella Congregazione di carità di quest'ultimo Comune.

N. 693

Regio Decreto 11 marzo 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, il Monte frumentario di Vinchiaturo è trasformato in cassa di prestanze agrarie e ne è approvato lo statuto.

N. 705

Regio Decreto 9 maggio 1915, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale le quote di concorso governative per gli anni dal 1908 al 1914, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a* S. M. il Re, *in udienza del 20 maggio 1915, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Albenga (Genova).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Albenga.

Il provvedimento è giustificato dalla necessità di dar tempo alla gestione straordinaria di condurre a soluzione vari importanti affari in corso di trattazione, attinenti alla costruzione dell'acquedotto, al servizio di smaltimento delle materie di rifiuto, alla revisione dei regolamenti locali di polizia ed edilità, alla formazione della matricola delle tasse in base a nuove tariffe deliberate per assicurare la solidità del bilancio, al registro di popolazione nonchè alla revisione delle nuove liste elettorali che risulteranno notevolmente accresciute.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Albenga, in provincia di Genova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Albenga è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione a corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento.

1. Sono aperti i seguenti corsi speciali accelerati per la nomina ad ufficiali di complemento:

a) presso la scuola militare (Modena) per gli aspiranti all'arma di fanteria ed all'arma di cavalleria;

b) presso l'accademia militare (Torino) per gli aspiranti alle armi d'artiglieria e genio.

2. Sono ammessi ai corsi in parola i militari di 1ª e 2ª categoria che abbiano ottenuto di ritardare il servizio militare e posseggano i requisiti sottoindicati.

3. Gli aspiranti al corso istituito presso la scuola militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere la licenza di liceo o quella di Istituto tecnico governativi o legalmente pareggiati o titoli di studio superiori.

4. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno comprovare di aver già pratica del cavallo. A coloro che non potessero ottenere l'ammissione nell'arma perchè eccedenti al fabbisogno sarà offerto di concorrere alla nomina nell'arma di fanteria. Quelli che non credessero di accettare saranno messi a disposizione del comando del distretto militare di Modena che li assegnerà ad un corpo.

5. Gli aspiranti al corso presso l'accademia militare, oltre ai requisiti di cui alla lettera *a*) del precedente n. 3, dovranno possedere il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2º anno di Università) o un titolo equipollente o superiore sempre nella facoltà di matematica.

6. La durata dei corsi speciali sarà di circa tre mesi, dopo i quali sarà concessa la nomina a sottotenente di complemento agli aspiranti che avranno raggiunto la necessaria preparazione. Quelli che non l'avessero raggiunta saranno nominati successivamente.

7. Gli ammessi ai corsi speciali avranno diritto al completo trattamento gratuito per tutto il tempo che rimarranno sia alla Scuola militare sia all'Accademia militare.

8. Gli aspiranti dovranno presentare la domanda di ammissione al comando del distretto non più tardi del 3º giorno della loro presentazione al distretto.

Tali domande dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (divisione stato maggiore) e redatte su carta da bollo da L. 1,25.

In quelle dei concorrenti al corso speciale presso la scuola militare di Modena dovrà essere detto se il concorrente aspira all'arma di fanteria oppure all'arma di cavalleria, e se, non potendo ottenere l'ammissione per quest'ultima, intende o no di essere assegnato alla prima.

9. Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della Giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico;

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) certificato penale generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

d) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

e) foglio di congedo illimitato.

Tutti i documenti sono soggetti alla tassa di bollo, e quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui sono presentati.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero dovranno inoltre presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno o tali considerati a termini delle vigenti leggi.

10. Gli aspiranti saranno inviati alla scuola militare o all'Accademia militare per cura dei distretti di reclutamento.

Roma, 22 maggio 1915.

Il ministro
ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 28 febbraio 1915:

Invrea nobile patrizio genovese e nobile dei marchesi Gaspare, sostituto avvocato generale militare, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, col grado onorario di avvocato generale militare, dal 1° marzo 1915.

Personale insegnante.

Con R. decreto del 3 dicembre 1914:

Roberti dott. cav. Giuseppe, professore titolare di lettere e scienze, cessa, a sua domanda, di far parte, dell'Amministrazione dello Stato per compiuto biennio di aspettativa, per infermità non proveniente da causa di servizio.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 28 febbraio 1915:

Gherardi cav. Vincenzo, primo ragioniere geometra di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° marzo 1915.

Capitecnici d'artiglieria e del genio.

Con R. decreto del 28 febbraio 1915:

Fiorina cav. Giacinto, capo tecnico capo di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° marzo 1915.

Assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 31 gennaio 1915:

Mercuri Giuseppe, assistente, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° marzo 1915.

Applicati delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 7 febbraio 1915:

Passiatore Giacomo, applicato, collocato a riposo dal 1° luglio 1914.

Con R. decreto dell'11 febbraio 1915:

Fantasia Giuseppe, applicato, collocato a riposo dal 1° ottobre 1914.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 22 aprile 1915:

Ruggeri Antonio, ufficiale d'ordine, destituito dall'impiego dal 13 luglio 1914.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 3 gennaio 1915:

Fallanca cav. Alberto, maggiore nel personale distretti — Fea cav. Giovanni, id. fanteria, collocati a riposo per infermità non provenienti dal servizio, dal 1° febbraio 1915.

Valente Domenico, capitano fanteria — Giordano Eugenio, id. id., collocati a riposo per infermità non provenienti dal servizio, dal 1° febbraio 1915.

Gallina Dionigi, id. d'artiglieria, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° febbraio 1915, ed inscritto nella riserva.

Molinari Gaetano, id. d'amministrazione, collocato a riposo per infermità non proveniente da causa di servizio, dal 1° febbraio 1915, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 9 maggio 1915:

I seguenti ufficiali in posizione ausiliaria sono promossi al grado superiore:

Stato maggiore generale.

Colonnelli promossi maggiori generali:
Odella cav. Francesco, (fanteria) — Coletti cav. Domenico, (genio) — Moccia cav. Achille, (carabinieri).

Colonnello medico promosso maggiore generale medico:
Susca cav. Domenico.

Arma dei carabinieri reali.

Primo capitano promosso maggiore:
Cornia cav. Giovanni.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:
Drago cav. Alfredo — Corati cav. Rocco — Ratti cav. Giuseppe.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:
Marchetti cav. Rodolfo — D'Alessandro cav. Alessandro — Zamonaro cav. Vittorio — Alessandri cav. Benedetto — Tordelli cav. Luigi.

Primi capitani promossi maggiori:
Tinchi cav. Orazio — Robotti cav. Giuseppe — Masturzo cav. Giovanni — Ludergnani Flaminio — Novara cav. Giovanni — Volpes Beniamino — Licomati Carmine — Corradi Dante — Cordella Carlo — Borsi Giuseppe — Colao Giovanni — Vannicola cav. Bartolomeo — Carletti Alberto — Fusco Romolo — Arena Francesco — Ferrari Pietrogiorgi Giuseppe — Benvenuto Giuseppe — Malaguzzi Ferdinando — Morra Tommaso.

Arma di cavalleria.

Tenente colonnello promosso colonnello:
Pezzani nob. Antonio.

Capitano promosso maggiore:
Incontri Alberto.

Arma di artiglieria.

Tenente colonnello promosso colonnello:
Martinez cav. Francesco.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:
Celada cav. Pietro — Antonioli cav. Giuseppe — Martinelli cav. Antonio — Bocchia cav. Pietro.

Capitani promossi maggiori:
Beleno Giuseppe — Falqui Raimondo.

Arma del genio.

Tenente colonnello promosso colonnello:
Fadinelli Antonio.

Capitani promossi maggiori:
Serra Giovampietro — Bacile di Castiglione nob. Gennaro.

Personale permanente dei distretti.

Maggiore promosso tenente colonnello:
Paoletti cav. Ernesto.

Primi capitani promossi maggiori:
Gattagrisa Nicola — Leonetti Enrico.

Personale delle fortezze.

Capitano promosso maggiore:
Godi Angiolo.

Corpo sanitario militare.

Tenente colonnello medico, promosso colonnello medico:
Cherubini-Giammaroni cav. Orlando.

Maggiori medici, promossi tenenti colonnelli medici:
Infelise cav. Giuseppe — Sclavo cav. Luigi — Cusani cav. Martino — Sulliotti cav. Efisio — Tucci cav. Filippo.

(Continua)

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 28 maggio 1915.

TITOLI	CORSO medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	82.82
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	82.35
Rendita 3,00 % lordo	58.—
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali. 1912	96.62
Buoni del tesoro quinquennali. 1913-914	95.60
Obbligazioni 4 1/2 % Prestito nazionale	95.32
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	294.10
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	328.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	310.—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	310.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	—
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	293.—
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	—
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	462.21
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	461.64
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	438 97
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	427.21
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	470.—
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	420.—
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	468.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	480.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	460.—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	422 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %.	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50	302561	70 —	Sala *Giuseppe* fu Luigi, domiciliato in Pisa	Sala *Vittorio Emanuele - Giuseppe* fu Luigi, ecc., come contro
»	717883	52 50	Pricca *Giuseppina* fu *Giovanni*, moglie di Molino *Natale* fu Stefano, domiciliata in Asti (Alessandria)	Pricca *Francesca-Giuseppa* fu *Giuseppe*, moglie di Molino *Annibale-Natale - Valerio*, ecc., come contro
»	290995	315 —	*Daverio - Luzzi* Gerolamo di Tullio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Varese (Como)	*Luzzi-Daverio* Gerolamo di Tullio, minore, ecc., come contro
»	318386	140 —	Croce Telesforo fu Giuseppe, domiciliato in Milano, con usufrutto vitalizio a favore di *Solichon* Angelica fu Francesco, ved. di Cioccari *Giovanni*	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Sollichon* Angelica fu Francesco, vedova di Cioccari *Carlo-Giovanni*
»	584257	3 50	Bonanno o Buonanno Cermela e *Rosalia* fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Giella Caterina fu Giovanni, domiciliati in Contrada (Avellino)	Bonanno o Buonanno Carmela e *Rosolina-Caterina-Carmela* fu Antonio, ecc., come contro
»	233020	105 —	Fabbricotti *Olga* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Dedè Barbera fu Antonio, ved. di Fabbricotti Giacomo, dom. a Carrara (Massa)	Fabbricotti *Carlotta* fu Giacomo, minore, ecc. come contro
»	239101	115 50	*Favro-Bertrando* Marianna fu Luigi-Paolo, moglie di Tavecchio *Antonio* domiciliata a Torino	*Favre-Bertrando* o *Favro-Bertrando* Marianna fu Luigi-Paolo, moglie di Tavecchio *Ilario Antonio*, dom. a Torino
»	720391	539 —	Cioccale Angela fu Gaetano, *nubile*, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio)	Cioccale Angela fu Gaetano, *ved. di Costa Gio. Battista*, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 maggio 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

(E. n. 46).

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 maggio 1915, in L. 109,45.

MINISTERO DEL TESORO E MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 28 maggio 1915 da valere per il giorno 29 maggio 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	107 48	108.29
Londra	27.87	28.11
Berlino	—	—
Vienna	—	—
Svizzera	109.57	110.40
New York	5.82	5.89
Buenos Ayres	2.43 1|2	2.46 1|2
Cambio dell'oro	109.15	109.75

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 29 maggio 1915:

Franchi	107.88 1|2
Lire sterline	27.99
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	109.98 1|2
Dollari	5.85 1|2
Pesos carta	2.45
Lire oro	109.45

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il decreto Ministeriale 12 maggio 1915, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 maggio 1915, n. 121, col quale venivano

aperti i concorsi per professore straordinario nella Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, di filosofia e lettere e nelle scuole di farmacia, e si fissava il termine per la presentazione delle domande al 25 settembre 1915;

Decreta:

I predetti concorsi per professore straordinario nella Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali di filosofia e lettere e nelle scuole di farmacia, sono rinviati.

Con apposito decreto sarà stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi.

Roma, 27 maggio 1915.

Il ministro
GRIPPO.

CONCORSO al posto di insegnante di matematiche, scienze e agraria nel R. conservatorio di Santa Marta in Montopoli Valdarno.

È aperto il concorso per titoli al posto d'insegnante di matematiche, scienze e agraria in questo Conservatorio, alle seguenti condizioni:

Lo stipendio annuo sarà di L. 750, oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

L'insegnante dovrà prestare l'opera sua anche nelle sorveglianze alle alunne secondo gli ordini della direttrice, e senza diritto a speciali compensi per eventuale aumento delle ore di servizio.

Entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel bollettino del Ministero della pubblica istruzione, le concorrenti dovranno inviare direttamente al presidente di questo Istituto, oltre alla domanda in carta da bollo da L. 0,60, i seguenti documenti:

1° fede di nascita debitamente legalizzata;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficio sanitario del Comune dell'ultima dimora, legalizzato dal sindaco e dal prefetto, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche da impedirle l'adempimento dell'ufficio cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato, da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale, legalizzato dal prefetto;

5° laurea universitaria o diploma che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso;

6° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento del diploma;

7° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° elenco in carta libera di tutti i documenti.

Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati dal prefetto o sotto prefetto o dal presidente del tribunale, secondo la natura del documento.

Nel caso che fra le concorrenti vi siano professori e questi ottengano la nomina, lo stipendio normale assegnato alla cattedra da occuparsi verrà aumentato di L. 250, in compenso degli utili della vita interna di cui l'insegnante non usufruisce. La vita interna è espressamente vietata quando vincitore del concorso sia un professore.

La nomina è fatta da questa Commissione e sarà soggetta all'approvazione del Ministero.

La nomina non diviene definitiva se non dopo un biennio di lodevole insegnamento, durante il quale l'insegnante potrà essere licenziato per accertata insufficienza, per censurabile condotta o per debolezza fisica.

Il concorso avrà il suo svolgimento in ordine alle disposizioni contenute nel regolamento pei concorsi ai posti d'insegnante in questo Istituto, approvato dal Ministero della pubblica istruzione come da lettera del R. provveditore agli studi di Firenze in dato 4 marzo 1910.

Montopoli Valdarno, 30 aprile 1915.

Il presidente
Mayer.

R. Istituto dei Sordomuti di Torino

CONCORSO
per l'assegnazione di un posto gratuito di nomina governativa.

È aperto un concorso per l'assegnazione di un posto gratuito di fondazione del Ministero della pubblica istruzione.

A norma del regolamento interno, le condizioni di ammissione sono le seguenti:

1° Sordomutolezza comprovata.

2° Età non minore di anni otto compiuti, nè maggiore di dodici constatata da fede di nascita.

3° Vaiuolo sofferto o avuta vaccinazione, buono stato di salute, dimostrati con certificato medico.

4° Idoneità sufficiente all'istruzione.

5° Certificato di famiglia rilasciato dal Comune.

6° Fede di povertà rilasciata dal sindaco.

Le domande corredate dai sovra indicati documenti dovranno essere presentate alla direzione del R. Istituto dei sordomuti in Torino (via Assarotti, n. 12) entro il giorno 31 luglio 1915.

Il presidente
M. Pulciano.

R. Istituto pei sordo-muti di Sicilia in Palermo

Concorso a posti gratuiti

Il concorso bandito con avviso 25 ottobre 1914, pubblicato il 19 novembre 1914 nella *Gazzetta ufficiale* n. 227 e nel Bollettino del Ministero della istruzione n. 48 per il conferimento di due posti gratuiti in questo R. Istituto è revocato, e si bandisce il seguente concorso a quattro posti gratuiti di fondazione governativa.

È aperto il concorso in questo R. Istituto a numero quattro posti gratuiti governativi per fanciulli e per fanciulle nati in Sicilia e che abbiano raggiunto l'età di anni 8 e non oltrepassata quella di anni 12 sino al giorno della data del presente avviso di concorso.

Le domande corredate dai documenti appresso notati dovranno pervenire alla Deputazione del R. Istituto pei sordo-muti di Sicilia in Palermo non più tardi del 30 giugno prossimo e dovranno essere di data non anteriore al 31 marzo 1915.

1° attestato di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile;

2° attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

3° certificato medico da cui risulti:

a) non avere l'aspirante altro fisico difetto oltre la sordomutolezza;

b) causa della sordità se congenita od acquisita ed in quest'ultimo caso, la causa che l'ha provocata;

c) sufficiente idoneità all'istruzione;

4° fede di povertà della famiglia;

5° stato di famiglia (civile e finanziario);

6° rapporto informativo particolareggiato in originale della prefettura della Provincia, in cui risiede il concorrente, riguardante le condizioni economiche e di lavoro dei singoli membri della fa-

miglia del ricoverando e dei suoi parenti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti;

7° titoli di benemerenza della famiglia;

8° obbligazione autenticata dal sindaco, del padre o di chi ne fa le veci di ritirare l'alunno a qualunque richiesta della direzione.

Tanto la domanda che i documenti per concorrere ai detti posti potranno essere rilasciati in carta libera purchè sia constatata la povertà assoluta.

A norma degli interessati si rende noto che l'Istituto mantiene gli alunni fino all'età di 18 anni e che la definitiva accettazione dell'alunno o dell'alunna dipenderà dal giudizio che il direttore dell'Istituto darà infra il primo anno dall'avvenuta ammissione, sulle loro condizioni fisiche, intellettuali e morali.

Tutti i sordo-muti al momento della loro presentazione all'Istituto dovranno essere sottoposti ad una visita medica.

Palermo, 15 maggio 1915.

Il sopraintendente.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Roma, 29. — Il capo di stato maggiore della marina comunica: Il 27 corrente fu catturato sulle nostre coste un idrovolante austriaco. Il personale che lo montava è stato fatto prigioniero.

Firmato: *Thaon di Revel.*

Settori esteri.

Ogni belligerante indistintamente vanta qualche successo su tutti i punti del settore orientale: dal Niemen alla Vistola, dal San al Dniester. Tuttavia, da quel che si può giudicare dai comunicati ufficiali, questi successi non possono dare ancora un decisivo vantaggio all'uno o all'altro, sì da influire sulla finalità della guerra.

In quanto alle azioni militari nel settore occidentale, per quanto il comunicato tedesco, giunto « via Ginevra », parli di attacchi francesi respinti, in massima, la situazione dei tedeschi su tutti i punti della Fiandra o della Francia non è più quella d'un tempo. Si direbbe ch'essi o non siano in forze bastanti per riprendere l'offensiva o che la loro efficienza lasci ormai molto a desiderare.

Infatti i comunicati ufficiali da Parigi segnalano guadagni francesi ad Ablain, al Bois le Prêtre, ad Arras, nella regione di Angres ed altrove.

Nella penisola di Gallipoli i turchi continuano la loro ostinata resistenza, qualche volta fortunata; ma il più spesso essi debbono ritirarsi davanti alle truppe anglo-francesi, risolute a raggiungere ad ogni costo la meta, nonostante le frequenti dolorose perdite di navi.

Nel Caucaso, o meglio nell'Armenia turca, non si sono avuti che scontri senza importanza. Importante è invece l'occupazione, per parte delle truppe russe, della città di Urmia, perchè dimostra come ormai la Persia sia completamente sgombra di truppe ottomane

Un telegramma da Penzance informa del siluramento d'un vapore inglese al largo delle isole Scillies.

Più dettagliate notizie sulla guerra in terra e in mare nei varî settori sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Parigi, 27. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Belgio, lungo il canale dell'Yser, intermittenti combattimenti di artiglieria.

Nel settore a nord di Arras la giornata è stata contrassegnata da parecchie vivissime azioni che ci hanno fruttato nuovi successi.

Nella regione di Angres il nemico ha pronunziato due contrattacchi; esso è stato respinto tutte e due le volte. Rimaniamo padroni delle posizioni conquistate. Le perdite tedesche sono come ieri fortissime.

Più a sud, ad est di Ablain, con un energico attacco le truppe, che avevano conquistato precedentemente Carency e la maggior parte di Ablain, hanno preso le trincee tedesche davanti al cimitero del villaggio. Immediatamente dopo ci siamo impadroniti del cimitero stesso dove il nemico si era potentemente organizzato. Abbiamo quindi progredito oltre il cimitero. Abbiamo fatto 400 prigionieri di cui parecchi ufficiali.

Nella regione di Ecurie e di Roclincourt vivissimi combattimenti di artiglieria.

Tra Arras ed i Vosgi giornata calma.

Londra, 27. — Il seguente dispaccio ufficiale è stato pubblicato al Cairo sull'azione nei Dardanelli:

Il giorno 25 occupammo di assalto una trincea avanzata di 150 yards di fronte alla brigata Cox.

Durante una tregua accordata ai turchi per seppellire i morti abbiamo raccolto dalla parte della nostra linea di demarcazione oltre 1200 fucili turchi. Nel frattempo i turchi muniti di tamponi di cotone impregnati di liquido disinfettante seppellivano in fretta e senza rumore i cadaveri che emanavano un forte fetore ed il numero sorpassava di molto il nostro primo computo di 3000 perchè in due altri punti del fronte delle nostre sezioni i turchi avevano subito forti perdite.

Abbiamo contato 400 cadaveri in uno spazio di 80 yards per 100.

Pietrogrado, 28. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Nella regione di Szawly abbiamo combattuto con successo. Nei giorni 25 e 26 corrente le nostre truppe hanno progredito a sud-ovest della linea Mourawiewo-Szawly e così pure sulla Dubissa inferiore, respingendo l'offensiva nemica ad est di Rossieny. Abbiamo catturato parecchie centinaia di prigionieri, automobili, ed altri trofei. Sulla Bobre il nemico, nella notte del 26 corrente, ha bombardato con artiglieria pesante la regione di Ossowiecz ed ha tentato, ad est di Jedwabno, una infruttuosa offensiva sotto la protezione di gaz asfissianti. In parecchi settori del fronte, sul Narew, vivo fuoco di artiglieria e di fucileria.

Sulla riva sinistra della Vistola, sulla Bzura, i nostri cacciatori hanno ucciso a colpi di baionetta circa sessanta uomini, in una fortunata scaramuccia con picchetti tedeschi; i resti del nemico sono stati fatti prigionieri.

Nella direzione di Opatow il nemico ha pronunziato sterili attacchi con forze considerevoli.

Nella Galizia, il 25 corrente e nella notte del 26, il nemico ha pronunciato attacchi sullo insieme del nostro fronte tra la Vistola superiore e la riva sinistra del San ma è stato dappertutto respinto subendo gravi perdite.

Il combattimento ostinatissimo, sulle due rive del San, tra Przemysl e il fiume Lubasewka, ed anche tra Przemysl e la grande palude del Dniester, continua con grande intensità.

Nella regione, al di là del Dniester, il 25 corrente il nemico ha aperto una risoluta offensiva su tutto il fronte dalla grande palude del Dniester fino a Dolina.

Nel corso di questa giornata e nella seguente il nemico, che ha subito perdite enormi, non ebbe successo in nessun punto.

Elementi nemici che sfondarono la linea dei nostri punti di appoggio presso lo Stryi vengono da noi distrutti. Durante un con-

trattacco abbiamo fatto molti prigionieri, il cui numero si sta calcolando.

Ginevra, 28. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale in data del 27 corrente dice:

Sul fronte nord-est del settore di Przemysl gli eserciti alleati continuano la marcia in avanti in mezzo ad ostinati combattimenti.

Ad est di Radymno le truppe del sesto corpo hanno preso di assalto Nieniowice accanitamente difesa dai russi nonchè la collina di Horodysko. Esse hanno fatto di nuovo più di duemila prigionieri e catturato sei cannoni.

A sud-est di Przemysl gli alleati sono riusciti a penetrare nella posizione principale di difesa della regione di Housakow ed hanno respinto i russi. Abbiamo fatto 2800 soldati prigionieri e catturato undici mitragliatrici. I combattimenti continuano.

Nello stesso tempo le nostre truppe e le truppe tedesche dell'esercito del generale von Lisingen hanno sfondato, dopo aspri combattimenti, la linea del fronte fortificato nemico a sud-est di Drohobicz e presso Tryl. L'attacco continua pure sulla linea del Pruth e nella Polonia russa senza cambiamenti.

Parigi, 28. — Il comunicato delle ore 15 dice:

I contrattacchi del nemico contro le posizioni conquistate da noi presso Angres sono *continuati stanotte*. Li abbiamo respinti. Ad Ablain ed a Saint-Nazaire, le nostre truppe hanno continuato l'offensiva con pieno successo. Presso il cimitero ci siamo impadroniti al principio della notte di tutto il gruppo delle case vicine e specialmente del presbiterio che il nemico aveva fortemente organizzato ed abbiano preso quindi d'assalto le trincee tedesche sulla strada di Croux, che va da Ablain al mulino di Malon, a sud-est di Ablain.

Violentemente contrattaccate nella notte, le nostre truppe hanno conservato tutto il terreno conquistato, infliggendo al nemico forti perdite. All'alba esse si sono portate verso est ed hanno preso, nella direzione di Souchez, una grossa opera tedesca del fortino di Quatre Boquetehux. La lotta è stata vivissima. Il nemico ha subito un grave insuccesso.

Il numero dei prigionieri fatti ieri sera sorpassa considerevolmente i 400, *fra cui 7 ufficiali*. Abbiamo preso inoltre una dozzina di mitragliatrici.

Stamane alla presa del fortino abbiamo fatto altri prigionieri, di cui non si conoscono ancora le cifre esatte. Abbiamo catturato materiale.

Il bombardamento segnalato ieri a Ecurie e a Reclincour da parte dei tedeschi ha continuato tutta la notte. Non vi sono stati attacchi di fanteria.

All'estremità del Bois le Prêtre abbiamo pronunciato ieri sera un attacco guadagnando terreno e facendo una sessantina di prigionieri, fra cui parecchi ufficiali.

Nulla di nuovo sul rimanente del fronte.

Ginevra, 28. — Si ha da Berlino:

Il comunicato ufficiale del 27 corr. dice:

I francesi hanno rinnovato il loro tentativo di sfondare le nostre linee tra Vermelles e la collina di Lorette. Forti effettivi sono stati lanciati all'assalto su un piccolo settore di 10 chilometri; gli assalitori sono stati dovunque respinti. Noi abbiamo conservato tutte le posizioni. Un numero straordinario di francesi caduti giacciono davanti alle trincee tedesche.

Un nuovo attacco francese è stato diretto a sera inoltrata contro la linea Souchez-Neuville immediatamente a sud di Souchez; il combattimento non è ancora completamente terminato. Presso il cimitero di Neuville i francesi scavano trincee e fortificano le loro posizioni che ancora rimangono in piedi servendosi per loro protezione dei tedeschi fatti prigionieri nei combattimenti precedenti.

Durante una ricognizione a nord di Dixmude abbiamo preso un ufficiale e 25 soldati belgi. Un debole attacco nemico verso Soissons nel Bois le Prêtre è stato respinto. Un attacco aereo è stato fatto con successo contro le fortificazioni di Southend sul Tamigi.

Teatro orientale. — Situazione immutata.

Teatro sud-orientale. — A nord-est di Przemysl e nella regione di Przemysl ed in quella dello Stryi l'avanzata delle nostre truppe continua senza arrestarsi. Il bottino non è ancora conosciuto dettagliatamente.

Ginevra, 28. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato del grande quartier generale in data 26 dice:

Sul fronte dei Dardanelli presso Ariburnu e Sedulbahr debole fuoco di artiglieria e fucileria dalle due parti. Una corazzata che bombardava le nostre posizioni della Rumelia dalla baia di Morto si è ritirata sotto il fuoco delle nostre batterie dell'Anatolia.

Oggi la corazzata *Michelet* ha inviato a Bodrun un battello carico di soldati e cannoni allo scopo di tentare uno sbarco. Nello stesso tempo un incrociatore bombardava la città. Il nostro fuoco ha ucciso un ufficiale e sedici soldati nemici e ne ha feriti cinque. Nel battello, che è stato da noi catturato e trasportato alla riva, abbiamo trovato una mitragliatrice, otto fucili, un cassone di munizioni.

Nella città si sono avuti due borghesi e tre soldati feriti.

Sugli altri teatri niente di importante.

Ginevra, 28. — Si ha da Costantinopoli 27:

Un comunicato del gran quartiere generale dice:

Ieri mattina alle ore 6 e 12 minuti sul fronte dei Dardanelli innanzi a Sedulbahr una nave da guerra inglese tipo *Majestic* è stata distrutta da un siluro lanciato con pieno successo da un sottomarino appartenente alla flotta alleata tedesca. La torpedine ha colpito la nave a poppa così che essa si è inclinata e poi è affondata.

Presso Ariburnu e Sedulbahr è continuato ieri un debole combattimento di artiglieria e di fanteria dalle due parti. Sulla costa presso Kaba-Tepé rimorchiatori nemici furono impediti di avvicinarsi. Questi rimorchiatori pilotavano quattro battelli corazzati dei quali i nostri soldati presero sotto il loro fuoco il carico, cioè 36 furgoni.

L'incrociatore nemico che ieri l'altro ha tentato senza successo di operare uno sbarco a Bodrum ha lanciato ieri sedici granate sulla città.

Alcune case e magazzini, una chiesa e una moschea sono stati distrutti.

Le nostre batterie sorpresero sei soldati che furono fatti prigionieri, ed ai quali presero sette fucili ed una bandiera.

Ieri l'incrociatore si è allontanato da Bodrum. Nella notte del 25 corrente i nostri distaccamenti volanti hanno sorpreso un campo nemico presso Kerico e si sono impadroniti di cinque velieri che trasportavano viveri e montoni.

Parigi, 28. — Un comunicato della marina dice che l'Ammiragliato russo smentisce categoricamente il comunicato ottomano secondo il quale la corazzata *Panteilemon* sarebbe stata affondata nel mar Nero da un sottomarino.

Nel giorno indicato la corazzata *Panteilemon* si trovava in un porto russo. Nessuna nave della squadra del mar Nero è saltata od è stata danneggiata.

Pietrogrado, 28. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

Il 25 corrente nella direzione del litorale vi è stato il consueto fuoco di artiglieria e fucileria.

A sud di Meliazgherd le nostre truppe hanno inflitto una disfatta ai curdi prendendoli in una imboscata.

Nella direzione di Dilman e di Van le nostre truppe sono state impegnate con i turchi nei dintorni di Bachkala ed hanno occupato Ourmia.

Sugli altri fronti nessun cambiamento.

Penzance, 28. — Il vapore inglese *Cadeby*, che si recava da Oporto a Cardiff, è stato affondato da un sottomarino tedesco con una cannonata al largo delle isole Scillies.

Tutti coloro che si trovavano a bordo, compresi quattro passeggeri, sono salvi.

Pietrogrado, 28. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso, in data 26 dice:

In direzione di Van le nostre truppe hanno occupato Vastan ed hanno preso durante l'inseguimento tre cannoni. I turchi sono stati pure sconfitti nella regione di Sero Syrtyk, sulla strada da Dilman a Diza Guiaverskaia e le nostre truppe continuando l'inseguimento hanno occupato il villaggio di Bejirca. I turchi hanno avuto grandi perdite e hanno ripiegato verso sud o verso ovest.

Durante l'occupazione di Van le nostre truppe hanno preso 26 cannoni, molte armi, grandi provviste di polvere e la cassa del Governo.

Nelle altre direzioni nessun combattimento importante.

Pietrogrado, 28. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Nella regione di Chavli le nostre truppe si sono impadronite della posizione fortemente organizzata di Bubio. Abbiamo fatto oltre mille prigionieri tedeschi.

Sulla Dubissa inferiore combattimenti ostinati.

Nella Galizia i combattimenti sul San continuano con la stessa intensità. Nella notte del 27 corrente le nostre truppe hanno intrapreso una energica offensiva contro le posizioni nemiche a nord e ad est di Senawa, infliggendo al nemico grosse perdite. Durante la giornata seguente abbiamo prese al nemico le sue fortificazioni sul fronte Pigany Ignace.

Il terzo corpo caucasico ha catturato fino a 6000 austro-tedeschi, sei pezzi pesanti e tre leggeri. Nondimeno il nemico, profittando della superiorità del suo fuoco di artiglieria, ha guadagnato un certo spazio sulle due rive del San.

Ad est di Gussakow presso Zlotkowice il nemico in seguito ad un accanito combattimento durato parecchi giorni è riuscito ad impadronirsi di nuovo delle trincee di due nostri battaglioni.

Sul fronte dalla grande palude del Dniester alla Dorina il nemico, il quale aveva cominciato il 25 corrente risoluti attacchi, è stato respinto quasi dappertutto; esso non si mantiene che in alcuni settori dinanzi ai nostri reticolati di ferro, donde è gradatamente sloggiato dai nostri contrattacchi.

Secondo le ultime informazioni il terzo corpo caucasico, sviluppando un'offensiva nella notte del 28 corrente, ha preso di assalto Saniawa, ove ha catturato ancora più di mille prigionieri e cinque cannoni.

CRONACA ITALIANA

Dall'Italia redenta. — Il sindaco di Cormons, la città friulana riunita l'altro giorno alla Madre Patria, ha inviato il seguente telegramma:

« A S. E. il gen. Brusati,
Aiutante di campo di S. M. il Re — Roma.

In adempimento dell' odierno voto unanime del Consiglio comunale di Cormons, prego V. E. di porgere a S. M. il Re e alla graziosa Regina l' espressione di reverente e fedele omaggio di questa popolazione esultante e grata per la sua riunione alla Patria di cui seguirà fermamente i destini sotto la guida gloriosa della Dinastia di Savoia.

Il ff. di sindaco:
« *Antenore Marni* ».

Omaggi a Roma. — Il sindaco di Cormons ha inviato al principe Colonna, quale sindaco di Roma, il seguente telegramma:

Cormons, 27. — Città di Cormons restituita alla madre patria per la volontà del suo amatissimo Sovrano Vittorio Emanuele III e pel valore delle armi liberatrici manda a Roma, alla sorella maggiore che dal Campidoglio fulgente affermò prima il sacro diritto della nazionalità, il suo saluto esultante, auspicando vittorioso compimento unità italiana pel raggiungimento dei più gloriosi destini.

Il ff. di sindaco:
Antenore Marni.

L'assessore Apolloni ha risposto, in assenza del sindaco:

Sindaco Cormons,

Roma gran Madre ricambia a Cormons redenta l'affettuoso saluto, fervido di auguri e di fede.

Pro sindaco:
Apolloni.

Altri telegrammi di omaggio a Roma pervennero dal presidente del Consiglio municipale di Parigi, dai sindaci di Roquebrune, di Aix in Provenza, di Mosca e di Tolosa.

Per la mobilitazione civile. — La benefica, geniale trovata del « soldo quotidiano » procede egregiamente sotto la direzione della Commissione presieduta dall'on. sen. Wollemborg. Già sessanta istituti finanziari, di beneficenza, ecc. hanno aderito all'invito loro rivolto e si adoperano al benefico intento.

La vendita delle « marche » o francobolli speciali ad un soldo procede egregiamente nei Ministeri dello Stato, nelle scuole governative e municipali e in molti altri Istituti.

In tutta Italia e nelle nostre colonie con vero entusiasmo si compie l'opera gentilmente pia per il soccorso alle famiglie dei richiamati.

Il Consiglio provinciale di Milano, ieri, dopo patriottici discorsi dei deputati Meda e Maffioli ed altri, ha approvato tra applausi lo stanziamento di mezzo milione.

*** Le « Assicurazioni generali » di Venezia hanno deliberato, una offerta di lire cinquantamila in favore della « Croce rossa italiana » da essere ripartita per ventimila al Comitato di Venezia, per diecimila al Comitato di Roma e per le rimanenti ventimila secondo il giudizio del Comitato centrale.

In pari tempo la Compagnia ha stabilito speciali condizioni di favore per tutti quegli assicurati che sono chiamati sotto le armi per il caso che venissero a mancare.

Furono da ultimo stabiliti, per tutti i funzionari della Compagnia, richiamati sotto le bandiere, larghi provvedimenti per tutto il tempo che essi dovranno passare sotto le armi.

*** La Banca commerciale provvederà in Milano, in unione al Comitato regionale della Croce Rossa, all'impianto e funzionamento per tutta la durata della guerra di un ospedale da 50 letti intitolato alla Banca medesima. L'ospedale verrà impiantato in una villa messa generosamente a disposizione della Croce Rossa dalla ditta Fratelli Bonomi. L'arredamento e impianto dei servizi occorrenti verrà provveduto con oblazioni personali dei consiglieri di amministrazione della Banca residenti in Milano e dei direttori centrali della stessa, mentre al funzionamento dell'ospedale provvederà la Banca integrando l'opera della Croce Rossa.

Cortesie internazionali. — Il presidente del Sindacato della stampa parigina, senatore Jean Dupuy, ha mandato il seguente dispaccio al presidente dell'Associazione della stampa di Roma e della Federazione giornalistica, on. Barzilai:

« La stampa francese, felice e commossa dell'intervento italiano, ricordando con gratitudine la grande parte presa dalla stampa di Italia in quest'ultima fase del risorgimento italiano manda a tutti i suoi grandi confratelli di oltre Alpe un saluto riconoscente e fraterno. Essa è fiera di vedere l'Italia fedele a tutto il suo passato, combattere ancora una volta seguendo il vostro nobile impulso, insieme con tutti i difensori della giustizia, del diritto e della civiltà. Viva l'Italia! ».

L'on. Barzilai ha risposto ricambiando il saluto ed esprimendo la soddisfazione della stampa italiana nel veder consacrati sui campi di battaglia gli antichi legami con la nazione sorella.

*** L'Accademia delle scienze dell'Istituto di Francia ha diretto all'on. senatore Blaserna il seguente telegramma:

« Presidente dell'Accademia dei Lincei — Roma.

L'Accademia delle scienze dell'Istituto di Francia dirige all'Accademia dei Lincei un saluto fraterno con auguri calorosi pel successo degli eserciti italiani.

« I segretari perpetui: *Darboux* — *Lacroix* ».

L'on. senatore Blaserna ha così risposto:

« Darboux, Lacroix, segretari perpetui dell'Accademia delle scienze — Parigi.

L'Accademia dei Lincei concambia commossa il fraterno saluto dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Francia, augurando che gli sforzi dei popoli latini concorrano al successo ed al bene della umanità.

« Il presidente: *Blaserna* ».

*** La Lega franco-italiana di Parigi, ha inviato alle LL. EE. Salandra, Sonnino, Tittoni, Delcassè e Barrère un indirizzo di saluto agli eminenti uomini che furono artefici del riavvicinamento franco-italiano, esprimendo loro profonda riconoscenza.

*** Il senatore francese, Pichon, già ministro degli affari esteri ha diretto il seguente telegramma a S. E. Luigi Luzzatti:

« Nel momento in cui le Camere francesi, in accordo con l'unanimità del paese, salutano la partecipazione dell'Italia alla lotta per il diritto e l'indipendenza dei popoli, il Comitato « Francia-Italia » invia al Comitato « Italia-Francia » l'espressione calorosa delle sue simpatie, della sua amicizia e della sua consacrazione all'opera comune. Ei si felicita con lui del ritorno alla collaborazione fraterna delle due Nazioni chiamate a unirsi nel presente e nell'avvenire per la difesa dei loro interessi e delle loro aspirazioni, che nulla separa, che tutto avvicina e devono confondersi in uno stesso pensiero di grandezza e di solidarietà. L'alleanza d'oggi deve restare l'alleanza di domani: « Viva l'Italia! Viva la Francia! »

« *Pichon.* »

L'on. Luigi Luzzatti così rispose:

« Pichon, senatore — Parigi.

Noi ci associamo con fraterno entusiasmo ai vostri voti, ricordando oggi lietamente che nei momenti oscuri dei malintesi fra la Francia e l'Italia riuscimmo a dissiparli evocando le memorie del 1859 e prevedendo l'avvenire. Abbiamo sempre affermato che le nostre due nazioni fatte per intendersi e per amarsi dovevano marciare in pieno accordo, simboli di libertà universale e di redenzione di tutti i popoli oppressi.

« *Luigi Luzzatti* ».

Notizie infondate. — L'*Agenzia Stefani* comunica che al Ministero degli affari esteri non è giunta alcuna notizia che confermi le informazioni date da alcuni giornali che l'ambasciatore italiano a Costantinopoli sia stato maltrattato dalla popolazione e che uno dei nostri consoli sia stato ucciso.

Manifestazioni patriottiche. — Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, nell'aprire ieri la sua prima adunanza dopo la dichiarazione della guerra all'Austria, su proposta del presidente, ha mandato un reverente entusiastico saluto ed augurio all'esercito ed all'armata, che si accingono all'ardua impresa di compiere l'unità della patria.

Ha pure tributato un pensiero alle prime vittime innocenti della guerra, i ferrovieri colpiti nel bombardamento del 24 corrente contro città e luoghi aperti ed indifesi, della costa adriatica, approvando i provvedimenti di soccorso, presi d'urgenza, dalla Direzione generale.

*** L'altra sera nella seduta del Consiglio comunale di Bologna, l'on. senatore Ciamician ha pronunciato un nobile, patriottico discorso.

« A me, triestino, ha detto, sia concesso di esprimere i sentimenti di ardente riconoscente affetto dei fratelli delle nostre terre per gli altri confratelli italiani e di mandare un saluto augurale alla mia città. Viva l'Italia! Viva il Re! ».

Il discorso del senatore Ciamician è stato accolto con una prolungata ovazione dall'intero Consiglio levatosi in piedi.

*** L'intera cittadinanza di Faenza, col sindaco Cavina, l'on. senatore Caldesi, e la banda musicale, salutarono la scorsa notte, con una imponente dimostrazione, i soldati partenti.

Soldati ed ufficiali, entusiasti, risposero alla folla con lunghi evviva all'Italia e alla guerra.

La popolazione di Siena, pure iersera, ha fatto ai soldati partenti una grande dimostrazione. Molte migliaia di persone, con numerose bandiere, li hanno accompagnati alla stazione. Le signore gettavano fiori dalle finestre fra entusiastiche acclamazioni al Re, all'Esercito ed alla Patria.

Croce Rossa italiana. — La umanitaria istituzione sempre più diffonde il proprio mandato di bene. Seguendo l'esempio delle consorelle degli altri Stati belligeranti e le norme della Convenzione dell'Aja, ha deliberato di rivolgere la propria attività anche a favore dei prigionieri di guerra, e delle relazioni fra questi e le loro rispettive famiglie.

A tal fine ha fissato accordi con il Comitato internazionale di Ginevra, che dedica alla protezione dei prigionieri nei vari Stati una magnifica organizzazione, ed ha concorso ad avviare rapporti di reciprocità a beneficio dei prigionieri fra gli Stati belligeranti.

La sottoscrizione testè aperta presso tutti i Comitati della istituzione, a tutto ieri, ha raggiunto la cifra di L. 124.989,20.

Italiani all'estero. — La giornata di ieri l'altro è stata a Londra, per la colonia italiana, una giornata di grandezza e di gioia.

Forse la circostanza più significativa della dimostrazione fu il contegno degli inglesi che vi assistevano. Interessi, gratitudine, amicizia e soprattutto la coscienza degli ideali comuni uniscono l'Italia all'Inghilterra. È evidente - scrive il *Daily Telegraph* - che questi sentimenti formavano il fondo dell'entusiasmo generale dimostrato ieri nelle vie di Londra.

*** A Buenos Ajres il numero dei richiamati italiani che si presentano al R. consolato per venire a prestare il servizio militare in Italia è enorme.

Pei richiamati della R. armata. — Per norma dei richiamati alle armi si porta a loro conoscenza che i militari in congedo della R. marina, sottocapi e comuni, dalla classe 1876 a quella del 1882 compresa, sono stati trasferiti nel R. esercito e quindi hanno l'obbligo di rispondere alla eventuale chiamata della rispettiva classe di nascita, presentandosi al proprio distretto di reclutamento.

Tutti i sottufficiali, invece, in congedo del C. R. E. di qualsiasi grado e categoria delle classi dal 1876 al 1882, appartengono tuttora alla marina e devono quindi presentarsi alle rispettive capitanerie di porto.

Prigionieri di guerra. — Ieri, ad Alessandria, col treno di Milano delle ore 9,40, sono giunti 21 prigionieri austriaci e sono stati internati nella cittadella.

Disposizioni commerciali. — La Camera di commercio di Roma comunica:

Italia. — Divieto di esportazione — Si rende noto agli interessati che è proibita l'esportazione della margarina.

Grecia. — Il Governo greco ha revocato il divieto d'esportazione per l'olio di oliva.

Francia. — **Esportazione** — Si rende noto che, in seguito a modificazioni delle precedenti disposizioni, il Governo francese ha autorizzato le dogane della Repubblica ad ammettere all'importazione le merci provenienti dai depositi doganali italiani, purchè accompagnate da certificati della dogana, attestanti che le merci sono originarie di paese neutrale. Le dogane hanno avuto le istruzioni del caso.

Algeria. — **Spedizioni pacchi postali** — Il Governo francese ha stabilito che i pacchi postali italiani diretti in Algeria, debbano essere accompagnati da certificati d'origine; però tale obbligo non esiste per i pacchi che sono diretti in Tunisia. I documenti debbono rilasciarsi da una dogana italiana, senza legalizzazione consolare e diritto di bollo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 27 (ufficiale). — L'ammiraglio sir Henry B. Jackson sostituisce lord Fisher nella carica di primo Sea lord dell'Ammiragliato; l'ammiraglio sir Arthur K. Wilson rimane addetto al Board of Admiralty come consigliere.

SANTIAGO DEL CILE, 28. — Tutti i giornali si compiacciono della firma del trattato *A-B-C* che elimina ogni possibilità di guerra fra Brasile, Argentina e Cile e mette i tre paesi più potenti dell'America del Sud in condizione di esercitare una pressione morale sulle altre nazioni americane per ottenere una pace durevole.

LONDRA, 28. — Si teme che duecento uomini siano periti nella esplosione della *Princess Irene.* Oltre all' equipaggio, 76 operai dei cantieri navali erano a bordo per eseguire riparazioni al piroscafo, che era prima un tarnsatlantico della « Canadian Pacific Company ». L'esplosione, avvenuta verso le ore 11 del mattino, fece tremare la città di Sheerness. Si afferma che essa sia stata più forte di quella del *Bulwark.* Una colonna di fiamme e di fumo si innalzò dopo la esplosione: quando essa fu dissipata, la nave era scomparsa. Brani di carte di bordo sono stati raccolti a Maidstone, ad una distanza cioè di 15 miglia.

LONDRA, 28. — Il *Times* ha da Mudros:

Si annuncia che 460 uomini dell'equipaggio della corazzata inglese *Triumph* sono stati salvati.

LONDRA, 28. — Il *Times* ha da Toronto:

Borden, presidente del Consiglio privato del Canadà, ha annunciato che gli effettivi delle truppe canadesi combattenti oltre oceano saranno forse considerevolmente aumentati.

L'AJA, 28. — Il Governo olandese ha protestato a Berlino per l'attacco da parte di un aeroplano tedesco del battello da pesca olandese *Sgravenhage.*

AMSTERDAM, 28. — Si ha da Budapest che alla Camera, dopo il discorso del conte Tisza, il conte Apponyi, parlando a nome del partito dell'indipendenza, si è riservato il diritto di criticare l'azione del Governo. Negli avvenimenti attuali, ha detto, noi non ci identifichiamo con la politica del Governo, ma accettiamo la situazione che esso ha creato ed accettiamo i doveri che questa situazione impone a noi tutti ed a tutta intera la Patria.

LISBONA, 28. — Arriaga ha informato ufficialmente il presidente del Congresso che egli rinuncia alle sue funzioni di presidente della Repubblica.

Si crede che il dottor Abel Pinho, presidente dell'Alta Corte di giustizia, sostituirà Arriaga fino allo spirare del mandato del presidente dimissionario.

NANTES, 28. — Il transatlantico *Champagne* si è arenato a Saint Nazaire. Novecento passeggeri sono stati trasbordati. La nave sarebbe fortemente danneggiata.

ATENE, 28. — Il miglioramento nello stato di salute del Re Costantino continua.

Il bollettino di mezzogiorno dice: Temperatura 36.8, pulsazioni 88, respirazioni 20.

NOTIZIE VARIE

Produzione dell'oro nel Transvaal. — Durante il mese di gennaio la produzione d'oro nel sud Africa è stata maggiore del dicembre 1914, avendo raggiunto 714.960 oncie d'oro contro 693.000.

Il valore della produzione fu di 3.037.000 sterline, superando di 85.080 sterline il valore di quella del dicembre scorso.

Le borse di Parigi e Londra, che si occupano di questi valori minerari, oggi hanno ridotto le loro trattazioni, e trattano esclusivamente il gruppo delle Norlderfonten Goldmen.

Il mercato si è anche risentito delle notizie ultime che il Governo dell'Unione Sud Africana ha stabilito d'imporre alle miniere una tassa per far fronte alle spese di guerra.

Durante il mese di marzo, le miniere d'oro del Transvaal hanno prodotto 753.000 oncie d'oro per un valore di 3.202.500 sterline, pari a lire italiane 80.562.000 senza tener conto dell'aggio attuale, che farebbe salire questo importo di già molto notevole a 87 milioni di franchi, o poco meno.

L'aumento, in confronto al febbraio - che fu più breve di 3 giorni lavorativi - corrisponde a 330.000 sterline: onde per riscontrare una produzione mensile così importante, come quella del marzo scorso, bisogna risalire al giugno del 1913, il mese che precedette i primi scioperi delle miniere del Transvaal.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

28 maggio 1915

L'altezza della stazione è di metri	50 60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	758.6
Termometro centigrado al nord	25.2
Tensione del vapore, in mm	11.26
Umidità relativa, in centesimi	47
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	4
Stato del cielo	1/4 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	26.1
Temperatura minima, id.	14.4
Pioggia in mm.	—

28 maggio 1915.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica abbassata fino 3 mm. Piemonte; temperatura aumentata; cielo nuvoloso con qualche pioggia Puglie e Campania, varie regioni Alpine e Abruzzi, quasi sereno altrove.

Barometro: 760 sulle località meridionali, minimo 757 al nord.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 2° quadrante, cielo nuvoloso, temperatura aumentata.

Regioni appenniniche: venti modarati meridionali, cielo nuvoloso sulle alte e medie località, vario altrove, temperatura aumentata.

Versante adriatico: venti moderati 2° quadrante, cielo nuvoloso al nord e centro, vario per il rimanente, temperatura aumentata, mare mosso.

Versante tirrenico: venti moderati 2° quadrante al nord e centro, del 3° per il resto, cielo nuvoloso, qualche pioggiarella temporalesca sulle alte e medie regioni, temperatura sciroccale, mare mosso.

Versante jonico: venti moderati 3° quadrante, cielo vario, temperatura aumentata, mare mosso.

Coste libiche: venti moderati occidentali, cielo vario, temperatura mite, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 28 maggio 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Liguria				
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	22 0	16 0
San Remo	sereno	—	23 0	16 0
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	24 0	17 0
Spezia	sereno	calmo	25 0	15 0
Piemonte				
Cuneo	—	—	26 0	15 0
Torino	3/4 coperto	—	26 0	16 0
Alessandria	1/4 coperto	—	27 0	17 0
Novara	sereno	—	28 0	12 0
Domodossola	piovoso	—	29 0	16 0
Lombardia				
Pavia	1/4 coperto	—	30 0	10 0
Milano	1/2 coperto	—	29 0	16 0
Como	sereno	—	29 0	16 0
Sondrio	sereno	—	24 0	15 0
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	30 0	16 0
Mantova	sereno	—	26 0	15 0
Veneto				
Verona	sereno	—	29 0	16 0
Belluno	3/4 coperto	—	23 0	15 0
Udine	coperto	—	25 0	18 0
Treviso	1/4 coperto	—	25 0	16 0
Vicenza	sereno	—	25 0	17 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	24 0	18 0
Padova	1/4 coperto	—	25 0	17 0
Rovigo	sereno	—	28 0	16 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	—	—	27 0	15 0
Parma	—	—	27 0	16 0
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	1/4 coperto	—	26 0	16 0
Ferrara	sereno	—	26 0	17 0
Bologna	—	—	26 0	18 0
Forlì	—	—	25 0	16 0
Marche-Umbria				
Pesaro	—	legg. mosso	24 0	12 0
Ancona	—	calmo	24 0	17 0
Urbino	—	—	23 0	15 0
Macerata	—	—	23 0	16 0
Ascoli Piceno	—	—	24 0	11 0
Perugia	—	—	22 0	13 0
Toscana				
Lucca	sereno	—	25 0	14 0
Pisa	sereno	—	26 0	13 0
Livorno	1/4 coperto	—	24 0	17 0
Firenze	sereno	legg. mosso	28 0	13 0
Arezzo	—	—	27 0	13 0
Siena	—	—	25 0	14 0
Grosseto	—	—	26 0	13 0
Lazio				
Roma	—	—	25 0	14 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	—	—	21 0	9 0
Chieti	—	—	22 0	15 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	sereno	—	20 0	10 0
Foggia	—	—	24 0	12 0
Bari	1/4 coperto	calmo	21 0	14 0
Lecce	sereno	—	23 0	16 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	1/4 coperto	calmo	26 0	16 0
Caserta	1/2 coperto	—	27 0	14 0
Napoli	3/4 coperto	calmo	23 0	16 0
Benevento	sereno	—	26 0	13 0
Avellino	—	—	—	—
Mileto	3/4 coperto	—	25 0	13 0
Potenza	sereno	—	20 0	11 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	20 0	12 0
Sicilia				
Trapani	1/2 coperto	calmo	23 0	15 0
Palermo	sereno	—	24 0	13 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	—	—	24 0	16 0
Messina	1/2 coperto	calmo	26 0	17 0
Catania	sereno	calmo	25 0	14 0
Siracusa	—	—	26 0	15 0
Sardegna				
Sassari	—	—	25 0	16 0
Cagliari	1/2 coperto	calmo	26 0	13 0
Libia				
Tripoli	sereno	calmo	23 0	11 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.